

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 431/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 432/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri ..... 3
- Regolamento (CE) n. 433/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 434/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno** ..... 6
- Regolamento (CE) n. 435/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001 ..... 7
- Regolamento (CE) n. 436/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001 ..... 8
- Regolamento (CE) n. 437/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001 ..... 9
- Regolamento (CE) n. 438/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001 ..... 10
- Regolamento (CE) n. 439/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001 ..... 11

Prezzo: 18 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 440/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate .....	12
Regolamento (CE) n. 441/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	13
★ <b>Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria</b> .....	14
★ <b>Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità <sup>(1)</sup></b> .....	31
★ <b>Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale</b> .....	47

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Commissione

2002/200/CE:

- |  |    |
|--|----|
| ★ <b>Decisione della Commissione, del 3 luglio 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione o che prevede di eseguire in favore della ristrutturazione di Babcock Wilcox España SA <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1780]</b> ..... | 50 |
|--|----|

2002/201/CE:

- |   |    |
|---|----|
| ★ <b>Raccomandazione della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 836]</b> ..... | 69 |
|---|----|

### Banca centrale europea

2002/202/CE:

- |   |    |
|---|----|
| ★ <b>Indirizzo della Banca centrale europea, del 27 febbraio 2002, che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2002/1)</b> ..... | 74 |
|---|----|

### Rettifiche

- |   |    |
|---|----|
| Rettifica del regolamento (CE) n. 430/2001 della Commissione, del 7 marzo 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001 (GU L 66 dell'8.3.2002) ..... | 77 |
|---|----|

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 431/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 marzo 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	182,9
	204	170,2
	212	129,8
	624	226,0
	999	177,2
0707 00 05	052	175,4
	068	109,7
	204	64,5
	220	196,3
0709 90 70	999	136,5
	052	137,8
	204	69,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	103,4
	052	64,8
	204	48,2
	212	48,2
	220	45,0
	421	29,6
	600	59,5
	624	70,2
0805 50 10	999	52,2
	052	45,5
	600	61,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	53,4
	060	40,7
	388	111,0
	400	120,6
	404	97,2
	508	83,1
	512	91,0
	528	107,0
	720	124,1
	728	132,3
	999	100,8
0808 20 50	204	204,9
	388	79,2
	400	105,4
	512	80,4
	528	78,6
	720	66,2
	999	102,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 432/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 marzo 2002**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 237/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 237/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria e Svezia.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 237/2002 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 39 del 9.2.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 433/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 marzo 2002**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del**  
**regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2345/2001 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2595/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.

- (2) L'applicazione dell'articolo 2 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 342/2002 <sup>(6)</sup>, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.

- (3) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 53 del 23.2.2002, pag. 18.

---

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

---

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος μέλος

Member State

État membre

Stati membri

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltiot

Medlemsstat

---

Belgique/België

Deutschland

Nederland

España

France

Luxembourg

Ireland

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 434/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 marzo 2002**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento  
(CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti  
agricoli sul mercato interno**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 94/2002 <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 305/2002 <sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 94/2002, i programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali vengono presentati allo Stato membro interessato anteriormente al 15 giugno e per la prima volta anteriormente al 15 marzo 2002.
- (3) A causa della pubblicazione tardiva delle linee direttrici per i vari settori, in particolare per il settore dei fiori recisi e delle piante vive, occorre posticipare al 31 marzo, per questo primo anno, il termine ultimo per la presentazione dei programmi allo Stato membro.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione in materia di «promozione dei prodotti agricoli»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 94/2002, il testo della prima fase è sostituito dal seguente:

«Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2826/2000, i programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative del settore o dei settori interessati sono presentati allo Stato membro interessato anteriormente al 15 giugno e per la prima volta anteriormente al 31 marzo, in seguito ad un invito a presentare proposte.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 21.12.2000, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 47 del 19.2.2002, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 435/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'1 al 7 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 193,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 436/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 marzo 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'1 al 7 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 212,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 437/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 marzo 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'1 al 7 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 203,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 438/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'1 al 7 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 301,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 439/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2002****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 7 marzo 2002 è fissata una sovvenzione massima pari a 310,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 440/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2002****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2002 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 marzo 2002 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di aprile 2002 possono essere presentate domande di titoli per 8 891,434 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 28.2.2002, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 441/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 marzo 2002**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,816 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

**DIRETTIVA 2002/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 12 febbraio 2002**  
**relativa all'ozono nell'aria**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 dicembre 2001,

considerando quanto segue:

- (1) In base ai principi sanciti dall'articolo 174 del trattato, il Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente approvato con risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile <sup>(5)</sup>, integrato dalla decisione n. 2179/98/CE <sup>(6)</sup>, prevede in modo specifico l'adeguamento della legislazione vigente in materia di inquinanti atmosferici. Il suddetto programma raccomanda di stabilire obiettivi a lungo termine in materia di qualità dell'aria.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente <sup>(7)</sup>, il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo.
- (3) È importante garantire un'efficace protezione della popolazione dagli effetti dell'esposizione all'ozono nocivi alla salute umana. È opportuno ridurre, per quanto possibile, gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso. L'inquinamento da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario.

(4) La direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori numerici delle soglie devono basarsi sui risultati delle ricerche svolte da gruppi scientifici internazionali del settore. La Commissione deve tener conto dei più recenti risultati della ricerca scientifica nel settore epidemiologico ed ambientale e dei progressi della metrologia nell'ottica di riesaminare gli elementi su cui tali soglie sono fondate.

(5) La direttiva 96/62/CE prescrive la fissazione di valori limite e valori-obiettivo per i livelli di ozono. Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, andrebbero fissati, a livello comunitario, valori bersaglio per la protezione della salute umana e della vegetazione. Tali valori bersaglio dovrebbero rifarsi agli obiettivi provvisori fissati dalla strategia comunitaria integrata per combattere l'acidificazione e l'ozono a livello del suolo, che costituiscono altresì il fondamento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici <sup>(8)</sup>.

(6) In base alla direttiva 96/62/CE è opportuno che piani e programmi siano attuati nelle zone e negli agglomerati in cui le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio onde garantire, per quanto possibile, che entro la data stabilita tali valori siano rispettati. Ciò consiste, in larga misura, nell'attuare misure di controllo conformi alla normativa comunitaria in materia.

(7) Al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine. Tali obiettivi a lungo termine dovrebbero rifarsi alla strategia in materia di riduzione dell'ozono e dell'acidificazione ed allo scopo da questa perseguito di avvicinare gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine.

(8) Le misurazioni dovrebbero essere obbligatorie nelle zone in cui le concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine. Il numero di punti di campionamento fissi necessari può essere ridotto grazie a mezzi di valutazione supplementari.

(9) Occorrerebbe fissare una soglia di allarme per l'ozono per la protezione della popolazione in generale. È altresì opportuno fissare una soglia di informazione per proteggere i gruppi sensibili della popolazione. Occorrerebbe fornire sistematicamente alla popolazione informazioni aggiornate sulle concentrazioni di ozono nell'aria.

<sup>(1)</sup> GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 40 e

GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 291.

<sup>(2)</sup> GU C 51 del 23.2.2000, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU C 317 del 6.11.2000, pag. 35.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (GU C 377 del 29.12.2000, pag. 154), posizione comune del Consiglio dell'8 marzo 2001 (GU C 126 del 26.4.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2001.

<sup>(5)</sup> GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

<sup>(8)</sup> GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

(10) Occorrerebbe predisporre piani d'azione a breve termine qualora ciò possa ridurre significativamente il rischio di superamento della soglia di allarme. Occorrerebbe ricercare e studiare la possibilità di ridurre il rischio, la durata e la gravità di tali superamenti. Tali misure locali non dovrebbero tuttavia essere imposte laddove l'analisi costi-benefici dimostri che sarebbero sproporzionate.

(11) Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, può essere necessario un certo grado di coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani, programmi e piani d'azione a breve termine, nonché dell'informazione della popolazione. Gli Stati membri dovrebbero continuare, se del caso, la cooperazione con paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione di quelli candidati all'adesione.

(12) Onde poter redigere relazioni periodiche, dovrebbero essere trasmessi alla Commissione i dati relativi alle concentrazioni rilevate.

(13) È opportuno che la Commissione riesamini le disposizioni della presente direttiva sulla scorta dei progressi più recenti della ricerca scientifica, con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sulla salute umana e sull'ambiente. La relazione della Commissione dovrebbe inserirsi nell'ambito di una strategia in materia di qualità dell'aria intesa a rivedere e proporre obiettivi comunitari di qualità dell'aria e a elaborare strategie concrete per il loro conseguimento. In questo contesto la relazione dovrebbe tener conto della possibilità di conseguire gli obiettivi a lungo termine entro un determinato periodo di tempo.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.

(15) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero garantire un'efficace protezione dagli effetti nocivi sulla salute umana dell'esposizione all'ozono e ridurre gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(16) La direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono <sup>(2)</sup> dovrebbe essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

### Finalità

La presente direttiva si prefigge di:

- fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
- garantire che in tutti gli Stati membri siano utilizzati metodi e criteri uniformi per la valutazione delle concentrazioni di ozono e, ove opportuno, dei precursori dell'ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili) nell'aria;
- ottenere adeguate informazioni sui livelli di ozono nell'aria e metterle a disposizione della popolazione;
- garantire che, per quanto riguarda l'ozono, la qualità dell'aria sia salvaguardata laddove è accettabile e sia migliorata negli altri casi;
- promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la riduzione dei livelli d'ozono, e l'uso delle potenzialità delle misure transfrontaliere e l'accordo su tali misure.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «aria»: l'aria esterna presente nella troposfera, esclusi i luoghi di lavoro;
- «inquinante»: qualsiasi sostanza direttamente o indirettamente immessa dall'uomo nell'aria, che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
- «precursori dell'ozono»: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo, alcune delle quali sono elencate nell'allegato VI;
- «livello»: concentrazione di un inquinante nell'aria o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;
- «valutazione»: qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria;
- «misurazione in siti fissi»: le misurazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE;
- «zona»: parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata;

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 297 del 13.10.1992, pag. 1.

- 8) «agglomerato»: zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, una densità abitativa per km<sup>2</sup> tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria;
- 9) «valore bersaglio»: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;
- 10) «obiettivo a lungo termine»: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo deve essere conseguito, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, nel lungo periodo al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
- 11) «soglia di allarme»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana di esposizione di breve durata della popolazione in generale, e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma degli articoli 6 e 7;
- 12) «soglia di informazione»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni aggiornate;
- 13) «composti organici volatili» («COV»): tutti i composti organici provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.

### Articolo 3

#### Valori bersaglio

1. I valori bersaglio per il 2010 per le concentrazioni di ozono nell'aria sono riportati nella parte II dell'allegato I.
2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, valutati ai sensi dell'articolo 9, superano i valori bersaglio di cui al paragrafo 1.
3. Per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano misure volte a garantire, in linea con le disposizioni della direttiva 2001/81/CE, che sia predisposto ed attuato un piano o un programma al fine di raggiungere i valori bersaglio, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, a partire dalla data indicata nella parte II dell'allegato I.

Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, occorra predisporre o attuare piani o programmi relativi ad inquinanti diversi dall'ozono, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani o programmi integrati riguardanti tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani o programmi di cui al paragrafo 3 contengono le informazioni minime descritte nell'allegato IV della direttiva 96/62/CE e sono portati a conoscenza della popolazione e delle

organizzazioni interessate, quali associazioni ambientaliste, dei consumatori o di tutela dei gruppi di popolazione sensibili ed altri organismi sanitari competenti.

### Articolo 4

#### Obiettivi a lungo termine

1. Gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono nell'aria sono indicati nella parte III dell'allegato I.
2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, valutati ai sensi dell'articolo 9, superano gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio fissati nella parte II dell'allegato I. Per tali zone e agglomerati gli Stati membri predispongono e attuano misure efficaci dal punto di vista dei costi finalizzate al conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Le misure adottate devono almeno essere coerenti con tutti i piani o programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Inoltre, esse si basano sulle misure adottate ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/81/CE e della pertinente normativa CE.
3. I progressi della Comunità nel conseguimento degli obiettivi a lungo termine sono soggetti a successivi riesami, nell'ambito del processo di cui all'articolo 11 e in rapporto alla direttiva 2001/81/CE, prendendo come anno di riferimento il 2020 e tenendo conto dei progressi realizzati nel conseguimento dei massimali di emissione nazionali stabiliti in detta direttiva.

### Articolo 5

#### Norme per le zone e gli agglomerati con livelli di ozono conformi agli obiettivi a lungo termine

Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine. Nella misura in cui lo consentono fattori attinenti alla natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e alle condizioni meteorologiche, in tali zone e agglomerati essi mantengono i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine e preservano tramite misure proporzionate la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

### Articolo 6

#### Informazione del pubblico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
  - a) assicurare che le informazioni aggiornate sulle concentrazioni di ozono nell'aria siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e gli altri organismi sanitari competenti.

Le informazioni sono aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, laddove opportuno e fattibile, oraria.

Le informazioni indicano almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute, le soglie di informazione e di allarme in relazione al corrispondente periodo di mediazione. Le informazioni dovrebbero inoltre comprendere una breve valutazione in relazione agli effetti sulla salute.

Le soglie di informazione e di allarme per le concentrazioni di ozono nell'aria sono indicate nella parte I dell'allegato II;

- b) mettere a disposizione del pubblico e delle organizzazioni pertinenti, come quelle ambientaliste, dei consumatori, per la tutela dei gruppi di popolazione sensibili, e degli altri organismi sanitari competenti, relazioni annuali dettagliate in cui siano indicati almeno, per quanto riguarda la salute umana, tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti al valore bersaglio e all'obiettivo a lungo termine, le soglie di informazione e di allarme in relazione al periodo di mediazione, e, per quanto riguarda la vegetazione, qualsiasi superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, nonché, se del caso, una breve valutazione degli effetti dei casi di superamento in questione. Esse possono altresì contenere, se del caso, informazioni e valutazioni ulteriori in materia di protezione delle foreste, come specificato nella parte I dell'allegato III. Possono anche includere informazioni sui precursori pertinenti, ove queste non siano già contemplate dalla legislazione comunitaria vigente;
- c) provvedere affinché siano fornite con la massima tempestività agli organismi sanitari e alla popolazione informazioni sui casi di superamento in corso o previsti della soglia di allarme.

Le informazioni e le relazioni summenzionate sono rese pubbliche con i mezzi adeguati secondo i casi, ad esempio mediante mezzi radiotelevisivi, stampa o pubblicazioni, pannelli informativi o reti informatiche, quali Internet.

2. Le informazioni dettagliate da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/62/CE in caso di superamento di una delle soglie devono comprendere gli elementi indicati nella parte II dell'allegato II. Ove fattibile, gli Stati membri fanno in modo di fornire tali informazioni anche nei casi in cui si prevede un superamento della soglia di informazione o di allarme.
3. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiare, comprensibili ed accessibili.

#### Articolo 7

##### Piani d'azione a breve termine

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri predispongono piani d'azione ai livelli amministrativi adeguati che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto di circostanze locali particolari, per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti della soglia di allarme. Qualora si rilevi che non sussiste un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata

o gravità dei superamenti nelle zone in questione, gli Stati membri sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE. Spetta agli Stati membri accertare se vi sia un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali.

2. L'elaborazione di piani d'azione a breve termine, inclusi i livelli di attivazione di azioni specifiche, rientra nella responsabilità degli Stati membri. Tali piani possono prevedere, secondo i casi, misure graduate ed economicamente valide di controllo e, ove risulti necessario, di riduzione o di sospensione di talune attività, tra cui il traffico di autoveicoli, che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme. Possono anche essere previste misure efficaci connesse con l'attività degli impianti industriali e l'utilizzazione di prodotti.

3. Nel predisporre e attuare i piani d'azione a breve termine, gli Stati membri prendono in considerazione esempi di misure di provata efficacia, che dovrebbero essere incluse negli orientamenti di cui all'articolo 12.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e gli altri organismi sanitari pertinenti, sia i risultati delle loro indagini, sia il contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine e informazioni sull'attuazione di questi piani.

#### Articolo 8

##### Inquinamento transfrontaliero

1. Quando le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate. La Commissione li assiste in tale processo. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11 la Commissione valuta, tenendo conto della direttiva 2001/81/CE, in particolare l'articolo 9, se siano necessarie altre azioni a livello comunitario al fine di ridurre le emissioni dei precursori che causano tali fenomeni di inquinamento transfrontaliero da ozono.

2. Ove opportuno ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri predispongono e attuano piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone di frontiera dei diversi Stati membri. Gli Stati membri provvedono affinché nelle zone di frontiera dei diversi Stati membri per le quali sono stati predisposti piani d'azione a breve termine, la popolazione riceva tutte le informazioni del caso.

3. Allorché si verificano superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme in zone prossime ai confini nazionali, dovrebbero essere informate quanto prima le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati al fine di agevolare l'informazione del pubblico di tali Stati.

4. Nel predisporre i piani e programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 e nell'informarne il pubblico come previsto al paragrafo 3, gli Stati membri continuano, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, con particolare attenzione ai paesi candidati all'adesione.

#### Articolo 9

### Valutazione delle concentrazioni di ozono e di precursori nell'aria

1. Le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie nelle zone e negli agglomerati nei quali durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine.

Laddove siano disponibili solo dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, per accertare i superamenti gli Stati membri possono avvalersi di brevi campagne di misurazione effettuate in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, integrandole con gli inventari delle emissioni e l'uso dei modelli.

L'allegato IV contiene i criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento ai fini della misurazione dell'ozono.

La parte I dell'allegato V contiene il numero minimo di punti di campionamento fissi ai fini della misurazione continua dell'ozono nelle zone e negli agglomerati nei quali la misurazione è l'unica fonte di informazione per la valutazione della qualità dell'aria.

In corrispondenza del 50 % dei punti di campionamento dell'ozono prevista ai sensi della parte I dell'allegato V, viene effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. La misurazione del biossido di azoto è continua, ad eccezione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nella parte I dell'allegato IV, nelle quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione.

Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi sono integrate da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo dei punti di campionamento di cui alla parte I dell'allegato V può essere ridotto a condizione che:

- i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione adeguato per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori bersaglio e alle soglie di informazione e di allarme;
- il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter consentire di accertare le concentrazioni di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui alla parte I dell'allegato VII e in vista dei risultati di cui alla parte II dell'allegato VII;

c) il numero di punti di campionamento in ciascuna zona o agglomerato sia almeno uno per due milioni di abitanti o, se ciò produce un numero maggiore di punti di campionamento, uno per 50 000 km<sup>2</sup>;

d) ciascuna zona o agglomerato contenga almeno un punto di campionamento; e

e) il biossido di azoto venga misurato in tali rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo.

In questo caso si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori bersaglio.

2. Nelle zone e negli agglomerati in cui, durante tutti gli ultimi cinque anni di misurazione le concentrazioni sono state inferiori agli obiettivi a lungo termine il numero delle stazioni di misurazione continua è stabilito ai sensi alla parte II dell'allegato V.

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio venga installata e mantenuta operativa almeno una stazione di misurazione per fornire dati sui precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l'ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i suddetti precursori, attenendosi ad obiettivi, metodi e raccomandazioni contenuti in detto allegato.

Nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 12 vengono elaborate anche linee guida per un'appropriata strategia di misurazione dei precursori dell'ozono, tenendo conto delle norme vigenti a livello comunitario e del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP).

4. Nella parte I dell'allegato VIII sono contenuti i metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono. Nella parte II del medesimo allegato sono stabilite le tecniche di modellizzazione dell'ozono.

5. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il presente articolo e gli allegati da IV a VIII sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

#### Articolo 10

### Trasmissione delle informazioni e relazioni

1. Allorché trasmettono informazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri provvedono anche e, per la prima volta, per l'anno civile successivo alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a:

- trasmettere alla Commissione, per ogni anno civile, entro il 30 settembre dell'anno successivo l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5;

- b) trasmettere alla Commissione una relazione che fornisca un quadro globale della situazione quanto al superamento dei valori bersaglio stabiliti nella parte II dell'allegato I. La relazione fornisce una spiegazione dei casi annuali di superamento del valore bersaglio per la protezione della salute umana; la relazione contiene altresì i piani e i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3; la relazione viene trasmessa entro due anni dalla fine del periodo nel corso del quale si sono rilevati superamenti dei valori bersaglio fissati per l'ozono;
- c) informare la Commissione, a scadenza triennale, dei progressi realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma.

2. Inoltre gli Stati membri, per la prima volta, per l'anno civile successivo alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1:

- a) trasmettono alla Commissione in via provvisoria, per ognuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno
- i) entro la fine del mese successivo, per ogni giorno in cui si osservano superamenti delle soglie di informazione e/o di allarme, le seguenti informazioni: data, durata dell'episodio in ore, valore/i massimo/i di 1 ora di ozono;
  - ii) entro il 31 ottobre di ogni anno, le altre informazioni indicate nell'allegato III;
- b) per ogni anno civile, entro il 30 settembre dell'anno successivo, trasmettono alla Commissione le informazioni convalidate di cui all'allegato III insieme alle concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI;
- c) trasmettono alla Commissione, con scadenza triennale ed entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, nell'ambito della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>), le seguenti informazioni riguardanti:
- i) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5;
  - ii) eventuali misure adottate o predisposte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2; e
  - iii) le decisioni in merito ai piani d'azione a breve termine, la elaborazione e il contenuto, nonché una valutazione degli effetti dei piani stessi, predisposti ai sensi dell'articolo 7.

3. La Commissione provvede a:

- a) far sì che le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2, lettera a) siano immediatamente messe a disposizione con mezzi appropriati e comunicate all'Agenzia europea dell'ambiente;
- b) pubblicare ogni anno un elenco delle zone e degli agglomerati di cui al paragrafo 1, lettera a) e, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sulla situazione dell'ozono durante l'estate dell'anno in corso e del precedente anno civile per fornire, in un formato comparabile, quadri globali della situazione di ciascuno Stato membro, tenuto conto delle diverse condizioni meteorologiche e dell'inquinamento transfrontaliero, e fornire un quadro globale di tutti i superamenti dell'obiettivo a lungo termine negli Stati membri;

- c) verificare regolarmente l'attuazione dei piani o dei programmi presentati ai sensi del paragrafo 1, lettera b) mediante analisi dei progressi registrati e delle tendenze a livello di inquinamento atmosferico e tenendo conto delle condizioni meteorologiche e dell'origine dei precursori dell'ozono (biogenica o antropogenica);
- d) tener conto delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nella redazione delle relazioni triennali sulla qualità dell'aria, ai sensi dell'articolo 11, punto 2 della direttiva 96/62/CE;
- e) predisporre un opportuno scambio delle informazioni ed esperienze comunicate ai sensi del paragrafo 2, lettera c), punto iii) in materia di elaborazione ed attuazione dei piani d'azione a breve termine.

4. Nell'adempiere ai compiti di cui al paragrafo 3 la Commissione si avvarrà, secondo necessità, delle competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente.

5. Entro il 9 settembre 2003 gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi impiegati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, punto 1, lettera d) della direttiva 96/62/CE.

#### Articolo 11

#### Riesame e relazioni

1. Entro il 31 dicembre 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che descrive l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Essa verterà in particolare su:

- a) gli ultimi risultati della ricerca scientifica alla luce degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di effetti dell'esposizione all'ozono sull'ambiente e sulla salute umana tenendo conto specificatamente dei gruppi di popolazione sensibili; viene preso in considerazione lo sviluppo di modelli più accurati;
- b) i recenti sviluppi tecnologici, in particolare nel campo dei metodi di misurazione o di altri tipi di valutazione delle concentrazioni, nonché l'evoluzione delle concentrazioni di ozono in tutta Europa;
- c) il confronto tra le previsioni basate su modelli e le misurazioni effettive;
- d) la determinazione e i livelli degli obiettivi a lungo termine, dei valori bersaglio, delle soglie di informazione e di allarme;
- e) l'impatto che il programma internazionale concertato ai sensi della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza dell'UNECE ha sugli effetti dell'ozono sulle colture e la vegetazione naturale.

2. La relazione si inserisce nel contesto di una strategia in materia di qualità dell'aria intesa a rivedere e proporre obiettivi comunitari di qualità dell'aria e a elaborare strategie concrete per il loro conseguimento. In tale contesto, la relazione terrà conto dei seguenti elementi:

- a) margine di intervento per un'ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti di tutte le fonti, nei limiti della fattibilità tecnica e dell'efficacia dei costi delle misure;

(<sup>1</sup>) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

- b) correlazione tra, da un lato, gli inquinanti e le opportunità di strategie integrate per conseguire la qualità dell'aria nella Comunità e, dall'altro, i relativi obiettivi;
- c) possibilità di ulteriori azioni a livello comunitario intese a ridurre le emissioni di precursori;
- d) progressi nell'applicazione dei valori bersaglio di cui all'allegato I, compresi i piani ed i programmi predisposti e realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, esperienza acquisita nell'attuazione di piani d'azione a breve termine ai sensi dell'articolo 7 e condizioni, di cui all'allegato IV, nelle quali le misurazioni della qualità dell'aria sono state effettuate;
- e) possibilità di conseguire gli obiettivi a lungo termine di cui alla parte III dell'allegato I, entro un periodo di tempo determinato;
- f) norme attuali e future in materia di informazione del pubblico e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
- g) correlazione tra la presente direttiva e i cambiamenti previsti a seguito di misure che la Comunità e gli Stati membri devono adottare per soddisfare gli impegni relativi ai cambiamenti climatici;
- h) il trasporto transfrontaliero dell'inquinamento, tenuto conto delle misure adottate nei paesi candidati all'adesione.
3. La relazione effettua inoltre un riesame delle disposizioni della presente direttiva alla luce dei risultati e, se necessario, è corredata di una proposta di modifica della presente direttiva, con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sull'ambiente e sulla salute umana e tenendo conto specificamente dei gruppi di popolazione sensibili.

#### Articolo 12

##### Orientamenti

1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione elabora orientamenti entro il 9 settembre 2002. A tale scopo essa si avvarrà delle competenze reperibili presso gli Stati membri, l'Agenzia europea dell'ambiente o gli enti specializzati del settore, secondo necessità e tenendo conto dei requisiti vigenti nella legislazione comunitaria e dell'EMEP.
2. Gli orientamenti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Essi non modificano né direttamente né indirettamente i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine o le soglie di allarme e di informazione.

#### Articolo 13

##### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 14

##### Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### Articolo 15

##### Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 16

##### Abrogazioni

La direttiva 92/72/CEE è abrogata a decorrere dal 9 settembre 2003.

#### Articolo 17

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 18

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

## ALLEGATO I

## DEFINIZIONI, VALORI BERSAGLIO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO

## I. Definizioni

Tutti i valori sono espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293 K e 101,3 kPa. L'ora indicata è quella dell'Europa centrale.

Per AOT40 (espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -ora) s'intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a  $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (= 40 parti per miliardo) e  $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$  in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale<sup>(1)</sup>.

Per essere validi, i dati annuali sui superamenti utilizzati per verificare il rispetto dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine riportati nel seguito devono soddisfare i criteri di cui alla parte II dell'allegato III.

## II. Ozono: valori bersaglio

	Parametro	Valore bersaglio per il 2010 (a) <sup>(1)</sup>
1. Valore bersaglio per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore (b)	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni (c)
2. Valore bersaglio per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	$18\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$ come media su 5 anni (c)

(a) Data a partire dalla quale si verifica la rispondenza ai valori bersaglio. Ciò significa che i valori del 2010 saranno utilizzati per verificare la concordanza con gli obiettivi nei successivi 3 o 5 anni.

(b) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.

(c) Se non è possibile calcolare la media di 3 o 5 anni poiché non si ha un insieme completo di dati relativi a più anni consecutivi, i dati annuali minimi necessari per la verifica della rispondenza con i valori bersaglio sono i seguenti:  
 — per il valore bersaglio per la protezione della salute umana: dati validi relativi ad 1 anno,  
 — per il valore bersaglio per la protezione della vegetazione: dati relativi a 3 anni.

<sup>(1)</sup> o ora corrispondente per le regioni ultraperiferiche.

## III. Ozono: obiettivi a lungo termine

	Parametro	Obiettivo a lungo (a)
1. Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore nell'arco di un anno civile	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
2. Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	$6\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$

(a) I progressi realizzati dalla Comunità nel conseguimento dell'obiettivo a lungo termine, prendendo come riferimento l'anno 2020, sono riesaminati nell'ambito del processo di cui all'articolo 11.

<sup>(1)</sup> I valori bersaglio e i superamenti consentiti sono fissati fatti salvi i risultati degli studi e del riesame, di cui all'articolo 11, che terranno conto delle diverse situazioni geografiche e climatiche nella Comunità europea.

## ALLEGATO II

## SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME

## I. Soglie di informazione e di allarme per l'ozono

	Parametro	Soglia
Soglia di informazione	Media di 1 ora	180 µg/m <sup>3</sup>
Soglia di allarme	Media di 1 ora (a)	240 µg/m <sup>3</sup>

(a) Per l'attuazione dell'articolo 7, il superamento della soglia va misurato o previsto per tre ore consecutive.

## II. Informazioni minime da fornire al pubblico qualora si sia verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o di allarme

Le seguenti informazioni devono essere fornite al pubblico su scala sufficientemente vasta e quanto più rapidamente possibile:

- 1) Informazioni sui superamenti registrati:
  - località o area in cui si è verificato il superamento,
  - tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),
  - ora d'inizio e durata del superamento,
  - massima concentrazione media di 1 ora e di 8 ore.
- 2) Previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti:
  - area geografica dei superamenti previsti della soglia di informazione o di allarme,
  - tendenza dell'inquinamento prevista (miglioramento, stabilizzazione, peggioramento).
- 3) Informazione sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:
  - informazione sui gruppi di popolazione a rischio,
  - descrizione dei sintomi riscontrabili,
  - precauzioni che i gruppi di popolazione colpiti devono prendere,
  - dove ottenere ulteriori informazioni.
- 4) Informazione sulle azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento e/o l'esposizione all'inquinamento:
  - indicazione delle principali fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni.

## ALLEGATO III

## INFORMAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE E CRITERI PER L'AGGREGAZIONE DEI DATI E IL CALCOLO DEI PARAMETRI STATISTICI

## I. Informazioni da trasmettere alla Commissione

La seguente tabella stabilisce tipo e quantità delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:

	Tipo di stazione	Livello	Periodo di media/accumulo	Dati provvisori per ogni mese da aprile a settembre	Relazioni annuali
Soglia di informazione	Qualsiasi	180 µg/m <sup>3</sup>	1 ora	— per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 ora di ozono e relativo NO <sub>2</sub> quando richiesto, — valori massimi mensili di ozono di 1 ora	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 ora di ozono e relativo NO <sub>2</sub> quando richiesto
Soglia di allarme	Qualsiasi	240 µg/m <sup>3</sup>	1 ora	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 ora di ozono e relativo NO <sub>2</sub> quando richiesto	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 ora di ozono e relativo NO <sub>2</sub> quando richiesto
Protezione della salute	Qualsiasi	120 µg/m <sup>3</sup>	8 ore	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 ore (b)	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: dati, valore massimo di 8 ore (b)
Protezione della vegetazione	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 6 000 µg/m <sup>3</sup> ·h	1 ora, accumulato da maggio a luglio	—	Valore
Protezione delle foreste	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 20 000 µg/m <sup>3</sup> ·h	1 ora, accumulato da aprile a settembre	—	Valore
Beni materiali	Qualsiasi	40 µg/m <sup>3</sup> (c)	1 anno	—	Valore

(a) Vedi definizione di AOT40 di cui alla parte I dell'allegato I.

(b) Media massima giornaliera su 8 ore [cfr. allegato I, parte II, nota (a)].

(c) Valore da rivedere, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.

Le relazioni annuali devono contenere anche i seguenti dati, qualora tutti i dati orari disponibili per l'ozono, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto per l'anno in questione non siano già stati consegnati nel quadro della decisione 97/101/CE del Consiglio (1):

- per l'ozono, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto e la somma di ozono e biossido di azoto (indicata come parti per miliardo ed espressa in µg/m<sup>3</sup> di ozono), valore massimo, 99.9°, 98°, 50° percentile e media annuale e numero di dati validi ottenuti da serie di 1 ora,
- valore massimo, 98° e 50° percentile e media annuale ottenuti dalle serie di concentrazioni di ozono massime giornaliere di 8 ore.

I dati presentati nelle relazioni mensili sono considerati provvisori e devono essere aggiornati, se necessario, in occasione delle successive comunicazioni.

(1) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.

## II. Criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei parametri statistici

I percentili devono essere calcolati secondo la procedura specificata alla decisione 97/101/CE del Consiglio.

Per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:

Parametro	Proporzione prescritta di dati validi
Valori di 1 ora	75 % (ovvero 45 minuti)
Valori di 8 ore	75 % dei valori (ovvero 6 ore)
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore sulla base delle medie consecutive di 8 ore	75 % delle concentrazione medie consecutive su 8 ore calcolate in base a dati orari (ossia 18 medie su 8 ore al giorno)
AOT40	90 % dei valori di 1 ora nel periodo di tempo definito per il calcolo del valore AOT 40 (a)
Media annuale	75 % dei valori di 1 ora nella stagione estiva (da aprile a settembre) ed invernale (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre) rispettivamente
Numero di superamenti e valori massimi per mese	90 % dei valori medi massimi giornalieri di 8 ore (27 valori giornalieri disponibili al mese) 90 % dei valori di 1 ora tra le 8.00 e le 20.00, ora dell'Europa centrale
Numero di superamenti e valori massimi per anno	5 mesi estivi su 6 (da aprile a settembre)

(a) Qualora non siano disponibili tutti i dati misurati, i valori AOT40 saranno calcolati in base ai seguenti fattori:

$$\text{AOT40 [stimato]} = \text{AOT40}_{\text{misurato}} \times \frac{\text{numero totale di ore possibili}^*}{\text{numero di valori orari misurati}}$$

\* il numero di ore è compreso nel periodo di tempo di cui alla definizione di AOT40 (ossia tra le ore 8.00 e le 20.00, ora dell'Europa centrale, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno per la protezione delle foreste).

## ALLEGATO IV

## CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO

Quanto segue si applica alle misurazioni in siti fissi:

## I. Ubicazione su macroscale

Tipo di stazione	Finalità della misurazione	Rappresentatività (a)	Criteri di ubicazione su macroscale
Urbana	<b>Protezione della salute umana:</b> determinare l'esposizione all'ozono della popolazione delle zone urbane, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale	Alcuni km <sup>2</sup>	Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc. Zona sufficientemente areata da garantire un'adeguata miscela delle sostanze da misurare. Per esempio zone cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), ampie strade o piazze con traffico minimo o nullo, zone aperte appartenenti a strutture scolastiche o a impianti ricreativi o sportivi.
Suburbana	<b>Protezione della salute umana e della vegetazione:</b> determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia degli agglomerati, dove si riscontrano i massimi livelli di ozono, ai quali la popolazione e la vegetazione possono essere esposti direttamente o indirettamente	Alcune decine di km <sup>2</sup>	Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni principali del vento, in condizioni favorevoli alla formazione di ozono. Aree in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un agglomerato sono esposti ad elevati livelli di ozono. Ove appropriato, anche qualche stazione suburbana situata sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo da ozono.
Rurale	<b>Protezione della salute umana e della vegetazione:</b> determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale	Livelli subregionali (alcune centinaia di km <sup>2</sup> )	Le stazioni possono essere situate in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o a colture. Aree rappresentative dell'ozono purché distanti dall'influenza di emissioni locali immediate, come insediamenti industriali e strade. Aree aperte, ma non alla sommità di montagne.
Rurale di fondo	<b>Protezione della salute umana e della vegetazione:</b> determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale	Livelli regionali/nazionali/continentali (da 1 000 a 10 000 km <sup>2</sup> )	Stazioni situate in aree a bassa densità di popolazione, ad esempio con ecosistemi naturali, foreste, a grande distanza da aree urbane ed industriali e distanti dall'influenza delle emissioni locali. Evitare zone soggette ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne. Sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale.

(a) I punti di campionamento devono, nella misura del possibile, essere rappresentativi di zone analoghe non ubicate nelle immediate vicinanze.

Per le stazioni rurali e rurali di fondo occorre eventualmente coordinare i campionamenti con le norme relative al monitoraggio prescritte dal regolamento (CE) n. 1091/94 della Commissione<sup>(1)</sup>, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico.

(1) GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1.

## II. Ubicazione su microscala

Per quanto fattibile si devono rispettare le seguenti istruzioni:

- 1) L'orifizio di ingresso della linea di campionamento deve essere libero (per un arco di almeno 270°) ed il flusso d'aria non deve essere ostruito in prossimità dell'analizzatore, che deve trovarsi ad una distanza da edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli pari a più del doppio della distanza con cui l'ostacolo sporge al di sopra dell'analizzatore.
- 2) Di regola il punto di ingresso deve trovarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m dal suolo. Sono ammesse posizioni più elevate in stazioni urbane particolari ed in zone boschive.
- 3) L'orifizio di ingresso deve trovarsi lontano da fonti quali fornaci e camini di incenerimento e ad almeno 10 m dalla strada più vicina, con distanza crescente in funzione dell'intensità di traffico.
- 4) L'orifizio di scarico dell'analizzatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria espulsa verso l'orifizio di ingresso.

Si può anche tener conto dei fattori seguenti:

- 1) sostanze interferenti;
- 2) sicurezza;
- 3) accesso;
- 4) disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche;
- 5) visibilità del punto di campionamento rispetto all'ambiente esterno;
- 6) sicurezza della popolazione e degli addetti;
- 7) opportunità di effettuare nello stesso punto campionamenti per altri inquinanti;
- 8) requisiti di pianificazione.

## III. Documentazione e riesame della scelta del sito

Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dei punti cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate. Il sito deve essere riesaminato a intervalli regolari, aggiornando la documentazione in modo da verificare che i criteri di selezione siano ancora rispettati.

Ciò richiede un'adeguata selezione ed interpretazione dei dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate in ciascun sito.

---

## ALLEGATO V

**CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE  
IN SITI FISSI DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO**

**I. Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni fisse continue atte a valutare la qualità dell'aria in vista della rispondenza a valori-bersaglio, obiettivi a lungo termine e soglie di allarme ed informazione laddove la misurazione continua è la sola fonte di informazione**

Popolazione (× 1 000)	Agglomerati (urbano e suburbano) (a)	Altre zone (suburbane e rurali) (a)	Rurale di fondo
< 250		1	1 stazione/50 000 km <sup>2</sup> come densità media di tutte le zone di un paese (b)
< 500	1	2	
< 1 000	2	2	
< 1 500	3	3	
< 2 000	3	4	
< 2 750	4	5	
< 3 750	5	6	
> 3 750	1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti	1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti	

(a) Almeno una stazione nelle zone suburbane, dove può verificarsi la maggiore esposizione della popolazione, Negli agglomerati almeno il 50 % delle stazioni deve essere situato nelle zone suburbane.

(b) 1 stazione per 25 000 km<sup>2</sup> è raccomandata per zone topograficamente complesse.

**II. Numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni fisse in zone ed agglomerati che raggiungono gli obiettivi a lungo termine**

Il numero di punti di campionamento per l'ozono, unito ad altri metodi di valutazione supplementare quali le tecniche di modellizzazione della qualità dell'aria e la misurazione contestuale di diossido di azoto, deve essere sufficiente per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e verificare la conformità agli obiettivi a lungo termine. Il numero di stazioni situate negli agglomerati e nelle altre zone può essere ridotto ad un terzo del numero specificato alla parte I. Qualora le informazioni raccolte da stazioni di misurazione fisse siano l'unica fonte di informazione, deve essere mantenuta almeno una stazione di sorveglianza. Se nelle zone in cui esistono altri metodi di valutazione a seguito di ciò una zona rimane priva di stazioni, deve essere istituito un coordinamento con un numero tale di stazioni nelle zone limitrofe da garantire una corretta valutazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine. Il numero delle stazioni rurali di fondo deve essere pari a 1 per ogni 100 000 km<sup>2</sup>.

## ALLEGATO VI

## MISURAZIONI DEI PRECURSORI DELL'OZONO

## Finalità

Scopo principale di queste misurazioni è l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo degli inventari delle emissioni e la correlazione delle fonti di emissioni alle concentrazioni di inquinamento.

Ci si prefigge inoltre di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare l'applicazione di modelli fotochimici.

## Sostanze

La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno l'ossido di azoto e i composti organici volatili (VOC) del caso. Si raccomanda di eseguire la misurazione dei seguenti composti organici volatili:

	1-butene	Isoprene	Etilbenzene
Etano	trans-2-butene	n-esano	m+p-xilene
Etilene	cis-2-butene	i-esano	o-xilene
Acetilene	1.3-butadiene	n-eptano	1,2,4-Trimet. Benzene
Propano	n-pentano	n-ottano	1,2,3-Trimet. Benzene
Propilene	i-pentano	i-ottano	1,3,5-Trimet. Benzene
n-butano	1-pentene	Benzene	Formaldeide
i-butano	2-pentene	Toluene	Idrocarburi totali escluso il metano

## Metodi di riferimento

Per gli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento specificato alla direttiva 1999/30/CE <sup>(1)</sup> o in strumenti normativi comunitari successivi.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la valutazione dei VOC. La Commissione effettua in tempi brevi un'analisi comparata dei metodi e studia la possibilità di definire un metodo di riferimento per il campionamento e la valutazione dei precursori, onde ottenere una maggiore comparabilità e precisione delle misure nell'ottica del riesame della presente direttiva previsto all'articolo 11.

## Siti

Le misurazioni devono essere effettuate principalmente nelle aree urbane e suburbane, presso tutti i punti di monitoraggio istituiti ai sensi della direttiva 96/62/CE e considerati idonei alla luce degli obiettivi di monitoraggio di cui sopra.

<sup>(1)</sup> GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

## ALLEGATO VII

**OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**
**I. Obiettivi di qualità dei dati**

A titolo orientativo, sono stati stabiliti per i programmi di garanzia di qualità i seguenti obiettivi in materia di margini consentiti di incertezza dei metodi valutazione, periodo minimo di copertura e raccolta dei dati delle misurazioni.

	Per ozono, NO e NO <sub>2</sub>
<b>Misurazioni fisse continue</b>	
Incertezza delle singole misurazioni	15 %
Lecture minime	90 % durante l'estate 75 % durante l'inverno
<b>Misurazioni indicative</b>	
Incertezza delle singole misurazioni	30 %
Lecture minime	90 %
Periodo minimo di copertura	> 10 % durante l'estate
<b>Modellizzazione</b>	
Incertezza	
Medie di 1 ora (diurne)	50 %
Massimo giornaliero su 8 ore	50 %
<b>Stima obiettiva</b>	
Incertezza	75 %

L'incertezza (con un intervallo di confidenza del 95 %) dei metodi di misurazione sarà valutata in base ai principi della «ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements» (1993) (Guida ISO all'espressione dell'incertezza nella misura) e dell'ISO 5725-1 «Accuracy (trueness and precision) of measurements methods and results» (1994) Accuratezza (Precisione ed esattezza) dei metodi di misura e dei loro risultati) o a principi equivalenti. Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le singole misurazioni da cui si ottiene la media per il periodo considerato ai fini del calcolo dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine, con un intervallo di confidenza del 95 %. L'incertezza delle misurazioni fisse continue deve essere interpretata come applicabile nella regione della concentrazione usata per la relativa soglia.

L'incertezza per la modellizzazione e la stima oggettiva è definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato per il calcolo della soglia, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi.

Il «periodo di osservazione» è definito come l'arco di tempo considerato per la definizione del valore soglia, durante il quale si misura l'inquinante.

La «lettura» è definita come il rapporto tra il tempo durante il quale lo strumento produce dati validi ed il tempo per cui il parametro statistico o il valore aggregato deve essere calcolato.

Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di osservazione non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

**II. Risultati della valutazione della qualità dell'aria**

È necessario raccogliere le seguenti informazioni per le zone o gli agglomerati in cui per le misurazioni sono usate fonti diverse:

- descrizione delle attività di valutazione svolte,
- metodi specifici utilizzati e loro descrizione,

- fonti di dati e informazioni,
- descrizione dei risultati, il loro grado di incertezza e in particolare superficie delle aree nella zona o nell'agglomerato le cui concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio,
- per gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio volti alla protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni superiori alla soglia.

Ove possibile, gli Stati membri elaborano mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ciascuna zona o agglomerato.

### III. Normalizzazione

Per l'ozono il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e pressione: 293 K, 101,3 kPa. Per gli ossidi di azoto si applicano le specifiche di normalizzazione di cui alla direttiva 1999/30/CE.

---

## ALLEGATO VIII

### METODO DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELL'OZONO E LA TARATURA DEGLI ANALIZZATORI

#### I. Metodo di riferimento per l'analisi dell'ozono e la taratura degli analizzatori

- Metodo di analisi: UV photometric method (ISO FDIS 13964),
- Metodo di taratura: Reference UV photometer (ISO FDIS 13964, VDI 2468, B1. 6).

Questo metodo è attualmente in fase di normalizzazione presso il comitato europeo di normalizzazione (CEN). Una volta che questi abbia pubblicato la relativa norma, il metodo e le tecniche ivi descritte costituiranno il metodo di riferimento e di taratura da utilizzare ai sensi della presente direttiva.

Uno Stato membro può anche usare qualsiasi altro metodo a condizione di dimostrare che esso fornisce risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

#### II. Tecniche di riferimento per la modellizzazione dell'ozono

Attualmente non è possibile specificare tecniche di riferimento per la modellizzazione. Le modifiche per adeguare questa parte al progresso scientifico e tecnico saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

---

**DIRETTIVA 2002/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2002****sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità attua una politica consolidata di incentivazione del trasporto sostenibile, come i trasporti marittimi, e in particolare di promozione del trasporto marittimo a corto raggio.
- (2) La facilitazione del trasporto marittimo è un obiettivo essenziale della Comunità per consolidare la posizione del trasporto marittimo nel sistema dei trasporti, quale alternativa e complemento ad altre modalità nella catena dei trasporti da porta a porta.
- (3) Le procedure amministrative richieste nei trasporti marittimi hanno suscitato preoccupazione in quanto si è ritenuto che abbiano ostacolato lo sviluppo della piena potenzialità di questo modo di trasporto.
- (4) La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (in prosieguo «IMO») e modifiche successive (in prosieguo «Convenzione FAL dell'IMO»), adottata il 9 aprile 1965 dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi, ha predisposto una serie di modelli di formulari di facilitazione normalizzati per l'espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo o in partenza da un porto.
- (5) La maggior parte degli Stati membri si avvale di tali formulari di facilitazione ma non utilizza in modo uniforme i modelli elaborati sotto gli auspici dell'IMO.
- (6) Un formato uniforme per i formulari utilizzati dalle navi in arrivo o in partenza da un porto faciliterebbe le procedure amministrative relative agli scali e gioverebbe allo sviluppo del trasporto marittimo nella Comunità.

- (7) È opportuno, di conseguenza, prevedere il riconoscimento a livello comunitario dei formulari di facilitazione IMO (in prosieguo formulari FAL dell'IMO). Gli Stati membri dovrebbero considerare detti formulari FAL dell'IMO e le categorie di informazione in essi contenute come prove sufficienti del fatto che una nave ha espletato le formalità di dichiarazione a cui sono destinati i suddetti formulari.
- (8) Tuttavia il riconoscimento di taluni formulari FAL dell'IMO, in particolare il formulario «Dichiarazione di carico» e, per le navi passeggeri, il formulario «Elenco dei passeggeri», complicherebbe le formalità di dichiarazione perché tali formulari non possono contenere tutte le informazioni necessarie oppure perché esistono già pratiche diverse ben collaudate in materia. Non è auspicabile pertanto introdurre l'obbligo di riconoscere tali formulari.
- (9) Il trasporto marittimo è un'attività articolata su scala mondiale e l'introduzione dei formulari FAL dell'IMO nella Comunità potrebbe aprire la strada ad una loro più diffusa applicazione in tutto il mondo.
- (10) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, in particolare quello di facilitare il trasporto marittimo, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e pertanto, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Scopo**

Scopo della presente direttiva è facilitare il trasporto marittimo, mediante una normalizzazione delle formalità di dichiarazione.

<sup>(1)</sup> GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU C 221 del 7.8.2001, pag. 149.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2001.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

## Articolo 2

**Campo di applicazione**

La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione riguardanti l'arrivo in e/o la partenza da porti degli Stati membri della Comunità, quali elencate nell'allegato I, parte A, concernenti la nave, le provviste di bordo, gli effetti personali dell'equipaggio, il ruolo dell'equipaggio e, nel caso di navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'elenco dei passeggeri.

## Articolo 3

**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «Convenzione FAL dell'IMO», la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965;
- b) «formulari FAL dell'IMO», i formulari di facilitazione dell'IMO normalizzati, di formato A4, previsti dalla Convenzione FAL dell'IMO;
- c) «formalità di dichiarazione», le informazioni che, su richiesta di uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto;
- d) «nave», un'imbarcazione marittima o qualsiasi altro mezzo che opera in ambiente marino;
- e) «provviste di bordo», le merci, diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere usate a bordo della nave, tra cui merci di consumo, merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile e lubrificanti;
- f) «attrezzature della nave», i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;
- g) «parti di ricambio», le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;
- h) «effetti personali dell'equipaggio», gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati sulla nave;
- i) «membro dell'equipaggio», una persona, iscritta nel ruolo dell'equipaggio, arruolata per svolgere, durante il viaggio, mansioni operative o di servizio a bordo.

## Articolo 4

**Riconoscimento dei formulari**

Gli Stati membri considerano assolte le formalità di dichiarazione di cui all'articolo 2 quando vengono fornite informazioni conformemente:

- a) alle pertinenti specifiche di cui all'allegato I, parti B e C, e
- b) ai corrispondenti modelli di formulari di cui all'allegato II, con le relative categorie di dati.

## Articolo 5

**Procedure di modifica**

Ogni eventuale modifica degli allegati I e II della presente direttiva e dei riferimenti agli strumenti dell'IMO, destinata ad adeguarli alle disposizioni della Comunità o dell'IMO successivamente entrate in vigore, è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nella misura in cui tali modifiche non estendano il campo di applicazione della presente direttiva.

## Articolo 6

**Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

## Articolo 7

**Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

---

## ALLEGATO I

## PARTE A

**Elenco delle formalità di dichiarazione di cui all'articolo 2 riguardo alle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità**1. *Formulario FAL dell'IMO n. 1, «Dichiarazione generale»*

La «Dichiarazione generale» è il documento di base relativo all'arrivo e alla partenza, contenente le informazioni relative alla nave richieste dalle autorità di uno Stato membro.

2. *Formulario FAL dell'IMO n. 3, «Dichiarazione delle provviste di bordo»*

La «Dichiarazione delle provviste di bordo» è il documento di base relativo all'arrivo e alla partenza, contenente le informazioni relative alle provviste di bordo richieste dalle autorità di uno Stato membro.

3. *Formulario FAL dell'IMO n. 4, «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio»*

La «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio» è il documento di base contenente le informazioni relative agli effetti personali dell'equipaggio richieste dalle autorità di uno Stato membro. Il documento non è richiesto alla partenza.

4. *Formulario FAL dell'IMO n. 5, «Ruolo dell'equipaggio»*

Il «Ruolo dell'equipaggio» è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative al numero e alla composizione dell'equipaggio all'arrivo e alla partenza di una nave. Le autorità che esigono informazioni sull'equipaggio al momento della partenza della nave accettano una copia del «Ruolo dell'equipaggio» presentata all'arrivo, se controfirmata e autenticata per indicare eventuali modifiche nel numero o nella composizione dell'equipaggio o per indicare che l'equipaggio non ha subito cambiamenti.

5. *Formulario FAL dell'IMO n. 6, «Elenco dei passeggeri»*

Per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'«Elenco dei passeggeri» è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative ai passeggeri all'arrivo e alla partenza di una nave.

## PARTE B

**Firmatari**1. *Formulario FAL dell'IMO n. 1, «Dichiarazione generale»*

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione generale» datata e firmata dal comandante della nave, dall'agente marittimo o da un'altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

2. *Formulario FAL dell'IMO n. 3, «Dichiarazione delle provviste di bordo»*

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione delle provviste di bordo» datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal comandante e personalmente a conoscenza delle provviste della nave, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

3. *Formulario FAL dell'IMO n. 4, «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio»*

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio» datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione. Le autorità di uno Stato membro possono inoltre esigere che ogni membro dell'equipaggio apponga la propria firma o, se non in grado di firmare, il proprio contrassegno a fronte della dichiarazione relativa ai suoi effetti personali.

4. *Formulario FAL dell'IMO n. 5, «Ruolo dell'equipaggio»*

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un «Ruolo dell'equipaggio» datato e firmato dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

5. *Formulario FAL dell'IMO n. 6, «Elenco dei passeggeri»*

Per le navi certificate per trasportare al massimo 12 passeggeri, le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un «Elenco dei passeggeri» datato e firmato dal comandante della nave, dall'agente marittimo o da un'altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

PARTE C

**Specifiche tecniche**

1. Il formato dei formulari FAL dell'IMO rispetta, per quanto tecnicamente possibile, le proporzioni dei modelli riportati all'allegato II. Ogni singolo formulario è stampato su un foglio di formato A4 (210 × 297 mm) con orientamento verticale. Almeno 1/3 della facciata posteriore del formulario è riservato all'uso ufficiale delle autorità degli Stati membri.

Ai fini del riconoscimento dei formulari FAL dell'IMO, il formato e la veste grafica dei formulari di facilitazione normalizzati raccomandati e riprodotti dall'IMO sulla base della Convenzione FAL, quale in vigore il 1° maggio 1997, sono considerati equivalenti ai formati riprodotti all'allegato II.

2. Le autorità degli Stati membri riconoscono la validità delle informazioni trasmesse su qualsiasi supporto leggibile e comprensibile, in particolare i formulari compilati con penna a inchiostro o pennarello indelebile o realizzati con tecniche di elaborazione automatica dei dati.
3. Fatti salvi i mezzi di trasmissione elettronica dei dati, quando uno Stato membro riconosce la validità delle informazioni contenute nella dichiarazione di una nave trasmessa in forma elettronica, esso accetta la trasmissione di tali informazioni se è effettuata tramite l'elaborazione elettronica dei dati o le tecniche per l'interscambio elettronico di dati in conformità con le norme internazionali, fermo restando che sia in forma leggibile e comprensibile e contenga l'informazione richiesta.

Gli Stati membri possono successivamente trattare i dati acquisiti in qualsiasi formato essi ritengano appropriato.

—

*ALLEGATO II*

**Modelli dei formulari FAL dell'IMO di cui all'articolo 4 e all'allegato I**

## FORMULARIO IMO «DICHIARAZIONE GENERALE»

		<input type="checkbox"/> Arrivo	<input type="checkbox"/> Partenza
1. Nome e descrizione della nave		2. Porto di arrivo/partenza	3. Data e ora di arrivo/partenza
4. Nazionalità della nave	5. Nome del comandante	6. Porto di provenienza/destinazione	
7. Certificato di iscrizione (porto, data, numero)		8. Nome ed indirizzo dell'agente marittimo	
9. Stazza lorda	10. Stazza netta		
11. Posizione della nave nel porto (posto di ormeggio o ancoraggio)			
12. Breve descrizione del viaggio (scali precedenti e successivi, precisare dove verrà sbarcato il carico restante)			
13. Breve descrizione del carico			
14. Numero di membri dell'equipaggio (comandante)	15. Numero di passeggeri	16. Osservazioni	
Documenti allegati (indicare il numero di copie)			
17. Dichiarazione di carico	18. Dichiarazione delle provviste di bordo	21. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato	
19. Ruolo dell'equipaggio	20. Elenco dei passeggeri		
22. Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio (*)	23. Dichiarazione marittima di sanità (*)		

Riservato all'amministrazione

Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo



















**DIRETTIVA 2002/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 18 febbraio 2002**

**che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/53/CE <sup>(5)</sup> fissa, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le dimensioni massime armonizzate per la circolazione dei veicoli stradali adibiti al trasporto merci.
- (2) È necessario stabilire dimensioni massime armonizzate per i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri. Le differenze esistenti tra le norme in vigore negli Stati membri per quanto riguarda le dimensioni dei veicoli stradali adibiti al trasporto di persone possono influire negativamente sulle condizioni della concorrenza e costituire un ostacolo al traffico tra gli Stati membri.
- (3) Posto che l'obiettivo dell'armonizzazione delle dimensioni massime autorizzate per i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, può essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (4) Ai fini della realizzazione del mercato interno, occorre estendere il campo di applicazione della direttiva 96/53/CE ai trasporti nazionali per quanto riguarda le caratteristiche che incidono in misura significativa sulle condizioni della concorrenza nel settore dei trasporti, in particolare i valori relativi alla lunghezza e larghezza massime consentite per i veicoli destinati al trasporto di persone.

(5) È opportuno che le norme armonizzate riguardanti le dimensioni massime e i pesi massimi dei veicoli restino invariate nel tempo. Le modifiche previste dalla presente direttiva non dovrebbero costituire pertanto un precedente per quanto riguarda le dimensioni massime autorizzate e i pesi massimi autorizzati degli autobus e delle altre categorie di veicoli a motore.

(6) Per ragioni attinenti alla sicurezza stradale è necessario che gli autobus rispettino i criteri relativi alle prestazioni in materia di manovrabilità.

(7) Per ragioni attinenti alla sicurezza stradale, connesse con lo stato delle infrastrutture, è opportuno autorizzare il Portogallo e il Regno Unito, per un periodo transitorio, a rifiutare nel loro territorio l'utilizzazione degli autobus che non rispettano certi criteri in materia di manovrabilità.

(8) È necessario che gli autobus immatricolati o immessi in circolazione prima della data di applicazione della presente direttiva e non conformi alle dimensioni ivi stabilite, a causa di norme o metodi di misurazione nazionali differenti precedentemente in vigore, siano autorizzati per un periodo transitorio a effettuare servizi di trasporto all'interno dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione.

(9) Occorre pertanto modificare la direttiva 96/53/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 96/53/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1:
  - a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
    - «a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e dei loro rimorchi della categoria 0 e dei veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e dei loro rimorchi della categoria 03 e 04, quali definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU C 123 del 25.4.2001, pag. 76.

<sup>(3)</sup> GU C 144 del 16.5.2001, pag. 15.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001, pag. 60) posizione comune del Consiglio del 27 settembre 2001 (GU C 360 del 15.12.2001, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002.

<sup>(5)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9).»

- b) è aggiunto il seguente paragrafo:
- «3. La presente direttiva non si applica agli autosnodati che presentano più di una sezione snodata.»
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente:
- «— nel traffico nazionale, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro, per motivi inerenti alle dimensioni,».
- 3) L'articolo 4 è così modificato:
- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Gli Stati membri non autorizzano nel loro territorio la normale circolazione:
- a) di veicoli e di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4;
- b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 e 1.5 bis.
2. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare nel loro territorio la circolazione:
- a) di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3;
- b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3.»
- b) il paragrafo 4 è così modificato:
- i) al primo comma, la parte di frase «di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto di merci, che» è sostituita dalla parte di frase «di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto, che»;
- ii) al terzo comma, la parte di frase «la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale di merci, di veicoli» è sostituita dalla parte di frase «la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale, di veicoli».
- c) È aggiunto il seguente paragrafo:
- «7. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2020 la circolazione nel loro territorio degli autobus, immatricolati o immessi in circolazione anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva, le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5 bis.»

- 4) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La presente direttiva non esclude l'applicazione di disposizioni di circolazione stradale in vigore in uno Stato membro che consentano limitazioni dei pesi e/o delle dimensioni di veicoli su determinate strade o strutture di

ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato in cui tali veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione.

Ciò comporta la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione di veicoli lunghi e pesanti, come ad esempio nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale.»

- 5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

Per quanto riguarda gli autobus di cui all'allegato I, punto 1.1, il Portogallo e il Regno Unito possono rifiutarne o vietarne l'utilizzazione nel proprio territorio fino al 9 marzo 2005 a meno che non soddisfino i seguenti criteri di manovrabilità:

- a veicolo fermo e con le ruote sterzanti orientate in modo tale che, se il veicolo si mette in movimento, il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide devono essere allineate al piano,
- quando l'autobus avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m in caso di autobus rigido di lunghezza fino a 12 m o di più di 1,20 m in caso di autobus rigido di lunghezza superiore ai 12 m o di autosnodato.»

- 6) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Per quanto riguarda l'allegato I, punto 1.5 bis, la Commissione presenta, al più tardi il 9 marzo 2005, una relazione sulla possibilità pratica di ridurre il valore di 0,60 m di cui al secondo comma di detto punto, per migliorare le condizioni di sicurezza relative alla manovrabilità degli autobus lunghi. Se del caso, la relazione è corredata da una proposta legislativa destinata a modificare la presente direttiva.»

- 7) L'allegato I è così modificato:

- a) il punto 1.1 è sostituito dal testo seguente:

«1.1. Lunghezza massima

— veicolo a motore diverso da un autobus	12,00 m
— rimorchio	12,00 m
— autoarticolato	16,50 m
— autotreno	18,75 m
— autosnodato	18,75 m
— autobus a 2 assi	13,50 m
— autobus aventi più di 2 assi	15,00 m
— autobus + rimorchio	18,75 m»

b) è inserito il seguente punto:

«1.4. bis Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1».

c) è inserito il seguente punto:

«1.5. bis *Ulteriori requisiti per gli autobus*

A veicolo fermo è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo e orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide devono essere allineate al piano.

Quando il veicolo entra con un movimento in linea retta nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve discostarsi da tale piano verticale di più di 0,60 m».

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore di applicazione della presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione o che prevede di eseguire in favore della ristrutturazione di Babcock Wilcox España SA

[notificata con il numero C(2001) 1780]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Tramite lettera del 12 marzo 1997, la Spagna ha notificato alla Commissione un aumento di capitale di 10 miliardi di ESP (60,1 milioni di EUR) che la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (holding interamente di proprietà statale, in appresso «SEPI») intendeva realizzare nella sua affiliata Babcock Wilcox España SA (in appresso «BWE»). La notifica comprendeva anche informazioni relative a un altro aumento di capitale di 10 miliardi di ESP (60,1 milioni di EUR) che TENEO, predecessore di SEPI, aveva conferito a BWE nel 1994.
- (2) Con lettera del 2 giugno 1998, la Commissione ha informato la Spagna della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>. La Commissione ha invitato gli inte-

ressati a presentare osservazioni in merito ai conferimenti di capitale.

- (4) Con lettera del 16 giugno 1999, la Spagna ha notificato alla Commissione un nuovo aumento di capitale di BWE per un importo di 41 miliardi di ESP (246,4 milioni di EUR).
- (5) Con lettera del 23 luglio 1999, la Commissione ha informato la Spagna della propria decisione di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato al fine di comprendere il nuovo aumento di capitale nell'indagine formale.
- (6) La decisione della Commissione di estendere il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito al nuovo aiuto di cui trattasi.
- (7) La Spagna ha notificato alla Commissione gli accordi di privatizzazione di BWE con lettera del 25 aprile 2000.
- (8) Con lettera del 7 luglio 2000, la Commissione ha informato la Spagna della propria decisione di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato agli elementi di aiuto identificati negli accordi di privatizzazione.
- (9) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto presente negli accordi di privatizzazione.

<sup>(1)</sup> GU C 249 dell'8.8.1998, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 280 del 2.10.1999, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU C 232 del 12.8.2000, pag. 2.

- (10) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito agli accordi di privatizzazione da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse alla Spagna con lettera del 4 ottobre 2000 offrendo l'opportunità di rispondere ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 31 ottobre 2000.

## II. BABCOCK WILCOX ESPAÑA SA

- (11) BWE, fondata nel 1918, è un'impresa di ingegneria e costruzioni operante nel settore dei beni di capitale. BWE è una controllata di SEPI al 100 %. BWE ha sede nel Paese Basco. Gli uffici principali si trovano a Bilbao e gli impianti di produzione a Galindo (Vizcaya), presso Bilbao.
- (12) Nel 1978, nel pieno della transizione della Spagna alla democrazia, BWE aveva sospeso i pagamenti ed è stata acquistata dallo Stato con un organico di 5 600 addetti. Sotto la proprietà dello Stato, BWE ha avviato un severo processo di ristrutturazione che ha ridotto ordinatamente le proprie attività in modo drastico e progressivo. BWE ha cessato la produzione di materiale rotabile, prodotti in acciaio laminato a caldo, acciaio colato e pezzi di grandi dimensioni. Come conseguenza, l'organico si è ridotto da 5 600 addetti nel 1978 a 1 512 nel 1993. Il fatturato si è ridotto della metà nello stesso periodo fino a toccare nel 1993 i 36,966 miliardi di ESP (222,17 milioni di EUR), con risultato finanziario negativo di 519 milioni di ESP (3,12 milioni di EUR) ed entrate nette positive per 275 milioni di ESP (1,65 milioni di EUR).
- (13) Nel corso della prima metà degli anni '90, il processo di ristrutturazione di BWE è rallentato e l'impresa ha iniziato ad accumulare perdite. La conseguente perdita di competitività ha costretto BWE ad adottare nuove misure di ristrutturazione i cui costi previsti sono stati iscritti nella contabilità del 1996. Come risultato, i modesti profitti fatti registrare da BWE agli inizi del suddetto decennio si sono trasformati in forti perdite. Nel 1996, BWE aveva 1 516 addetti e un fatturato di 44,009 miliardi di ESP (264,5 milioni di EUR), con perdite finali di 29,03 miliardi di ESP (174,47 milioni di EUR) dopo aver contabilizzato costi straordinari per 29,023 miliardi di ESP (174,43 milioni di EUR). Nello stesso anno BWE ha esportato il 51 % della produzione.

## III. LE MISURE DI AIUTO OGGETTO DELL'INDAGINE FORMALE

### a) I conferimenti di capitale del 1994 e del 1997

- (14) L'aumento di capitale di 10 miliardi di ESP (60,1 milioni di EUR) notificato nel 1997 era destinato a finanziare un piano di prepensionamento per 423 lavoratori. Questa riduzione del personale faceva parte di un ampio programma di ristrutturazione destinato a ristabilire l'efficienza economica di BWE e consolidare la sua posizione competitiva sul mercato preparandola alla privatizzazione. In quest'ultimo aspetto, il governo spagnolo ha informato la Commissione della decisione di privatiz-

zare BWE conformemente al piano di modernizzazione del settore pubblico spagnolo. Il processo di privatizzazione ha avuto inizio nell'ultimo trimestre del 1997 con la selezione da parte di SEPI di un consulente e l'invio del bando di gara a tutti i potenziali acquirenti.

- (15) A causa della concessione da parte di SEPI dell'aumento di capitale notificato, che viola il divieto di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il 7 aprile 1998 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.
- (16) Il procedimento è stato avviato anche rispetto all'aumento di capitale precedente per un importo di 10 miliardi di ESP (60,1 milioni di EUR) conferito a BWE nel 1994 e scoperto dalla Commissione nei rendiconti contabili pervenuti con la notifica.

### b) Il conferimento di capitale del 1999

- (17) A seguito dei negoziati con le imprese che avevano manifestato interesse all'acquisizione di BWE, il 2 aprile 1998 SEPI ha firmato un protocollo di intesa con il gruppo norvegese Kvaerner. Le successive trattative con Kvaerner si sono poi arrestate a causa delle gravi difficoltà economiche del gruppo in quel periodo. Pertanto, nel novembre dello stesso anno, SEPI ha deciso di porre fine alle trattative con Kvaerner e di riprendere da capo il processo di privatizzazione.
- (18) Nel dicembre 1998, SEPI ha preselezionato altri tre possibili acquirenti ai quali ha inviato le informazioni del caso.
- (19) Con lettera del 16 giugno 1999, la Spagna ha comunicato alla Commissione un nuovo aumento di capitale di BWE per un importo di 41 miliardi di ESP (246,4 milioni di EUR). Questa somma era destinata all'aumento del capitale di BWE, intaccato dalle perdite, e al finanziamento di una nuova riduzione di 500 posti di lavoro richiesta dai tre acquirenti potenziali.
- (20) Con lettera dell'8 luglio 1999, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, al fine di includere questo nuovo aumento di capitale nell'indagine formale.
- (21) SEPI ha eseguito due pagamenti parziali illegali nel quadro dell'aumento di capitale notificato in violazione delle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3. Il 3 giugno 1999 ha conferito a BWE 10,25 miliardi di ESP (61,60 milioni di EUR) e il 28 settembre dello stesso anno altri 14,025 miliardi di ESP (84,29 milioni di EUR). Grazie a questi conferimenti, i fondi propri di BWE hanno raggiunto il livello minimo richiesto dal diritto commerciale spagnolo per poter restare in attività.

### c) Gli accordi di privatizzazione

- (22) Il 9 febbraio 2000, SEPI ha firmato un contratto con Babcock Borsig AG per la cessione di BWE.

- (23) Le autorità spagnole hanno comunicato gli accordi di privatizzazione di BWE con lettera del 25 aprile 2000. Secondo questi accordi, SEPI venderà a Babcock Borsig per un importo di 45 milioni di EUR la partecipazione in una società di nuova costituzione, NewCo, alla quale sono stati trasferiti alcuni attivi selezionati di BWE. Inoltre BWE cederà a NewCo 650 addetti. In seguito, si procederà alla liquidazione di BWE. Il contratto è condizionato, fra l'altro, all'autorizzazione da parte della Commissione dell'aiuto ricevuto in precedenza da BWE, così come di qualsiasi transazione prevista dagli accordi di privatizzazione che si potesse considerare aiuto di Stato.
- (24) Il 13 giugno 2000 la Commissione ha deciso di estendere per la seconda volta il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, al fine di comprendere nell'indagine formale i seguenti elementi di aiuto riscontrati negli accordi di privatizzazione:
- a) pagamento di 55 milioni di EUR a NewCo;
  - b) pagamento a NewCo di 100 milioni di EUR destinati ai costi di adattamento delle attività trasferite alla nuova impresa;
  - c) pagamento di 95 milioni di EUR a NewCo per investimenti e formazione previsti nel piano di investimenti presentato da Babcock Borsig;
  - d) copertura di eventuali perdite connesse a precedenti contratti trasferiti a NewCo, per un costo stimato in 8 miliardi di ESP (48,1 milioni di EUR);
  - e) copertura dei costi derivati da qualsiasi denuncia diretta contro NewCo per danni economici relativi a fatti occorsi anteriormente alla cessione e collegati a questioni ambientali, del lavoro, fiscali o di sicurezza sociale e infine per obblighi derivanti dai piani pensione. La responsabilità massima assunta da SEPI si limita a 18 milioni di EUR. Le autorità spagnole ritengono peraltro che non si dovrà procedere ad alcun esborso per indennizzi a questo titolo;
  - f) copertura del disavanzo della liquidazione di BWE, per un costo stimato in 35 miliardi di ESP (210,4 milioni di EUR); e
  - g) qualsiasi elemento di aiuto implicito nella determinazione del prezzo d'acquisto delle azioni di NewCo pari a 45 milioni di EUR, cifra che corrisponde al valore contabile degli attivi selezionati e conferiti a NewCo.

#### IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (25) La commissione ha ricevuto solamente le osservazioni dei terzi in relazione alla seconda estensione del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

- (26) Con lettera del 12 dicembre 2000, l'amministrazione provinciale (Diputación Foral) di Vizcaya, organo di governo del Territorio Storico nel quale ha sede BWE, ha fatto valere presso la Commissione le difficili condizioni nelle quali si sviluppa l'attività commerciale nel Paese Basco a causa della violenza terrorista. L'amministrazione provinciale afferma che il clima esistente costituisce una seria minaccia per il tessuto industriale e sollecita la Commissione a pronunciarsi a favore di un aiuto destinato a difendere l'occupazione in tali circostanze eccezionali.
- (27) Con lettera del 12 settembre 2000, Duro Felguera, concorrente spagnolo di BWE con sede nelle Asturie, ha sollecitato la Commissione a proibire l'aiuto a BWE sostenendo che esso offre un vantaggio indebito alla ristrutturazione di uno dei maggiori produttori spagnoli del settore. Duro Felguera ha sottolineato in particolare i gravi effetti avversi di un aiuto destinato a sostenere l'istituzione della rete commerciale dell'impresa ristrutturata.

#### V. COMMENTI DELLA SPAGNA

- (28) La Spagna ha presentato i suoi commenti sull'indagine formale tramite lettere del 6 ottobre 1998, 17 febbraio 1999, 7 aprile 1999, 21 settembre 2000, 25 settembre 2000, 8 novembre 2000, 10 novembre 2000 e 30 gennaio 2001.

##### a) Il conferimento di capitale del 1994

- (29) La Spagna afferma che il conferimento di capitale del 1994 si dovrebbe considerare aiuto esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.
- (30) Secondo le prove presentate dalle autorità spagnole, tale conferimento di capitale era destinato a compensare il disavanzo operativo di un fondo indipendente costruito per amministrare i diritti a pensione dei lavoratori in situazione di pensionamento anticipato. Il suddetto disavanzo si deve al fatto che 1 025 lavoratori hanno lasciato l'impresa fra il 1983 e il 1987 avvalendosi di un regime di prepensionamento negoziato con i sindacati nel 1983 e firmato il 15 febbraio 1984, quasi due anni prima dell'adesione della Spagna. L'accordo era stato precedentemente autorizzato il 14 febbraio 1984 dalla holding pubblica spagnola Instituto Nacional de Industria (INI), predecessore di TENEO e SEPI, che si assunse il finanziamento dei costi connessi a questa specifica misura. A questo fine, INI ha iscritto al proprio piano finanziario un contributo iniziale di 12 miliardi di ESP (72,12 milioni di EUR). In quella data, BWE era praticamente insolvente, una situazione negativa che si rifletteva sul bilancio.

- (31) Il 14 gennaio 1986 è stato creato un fondo indipendente, affidato a una società di assicurazione. INI ha conferito allora al fondo 12,559 miliardi di ESP (75,48 milioni di EUR) corrispondenti ai costi del regime di pensionamento anticipato concordato nel 1984, quali inizialmente stimati dalla società di assicurazione. Tale stima era fondata sulle caratteristiche medie dei lavoratori che avrebbero potuto avvalersi del succitato regime.
- (32) Alla fine dell'anno, l'assicurazione ha informato che il calcolo finale del contributo necessario per la gestione del sistema, basato sulle caratteristiche di ciascuno dei lavoratori che si erano effettivamente avvalsi dello stesso, corrispondeva a 19,661 miliardi di ESP (118,16 milioni di EUR). Tenuto conto delle proprie priorità finanziarie, INI decise di non coprire in quel momento il disavanzo di 7,102 miliardi di ESP (41,68 milioni di EUR).
- (33) Nel 1992, INI è stata trasformata in un'impresa pubblica con il nuovo nome di TENEO. Nel 1993, TENEO ha ripianato una serie di impegni finanziari del suo predecessore e ha deciso pertanto di accollarsi il disavanzo del fondo che INI non aveva ancora pagato. A questo fine, TENEO ha chiesto all'assicurazione che ricalcolasse il disavanzo. Il nuovo calcolo, relativo ai 1 025 lavoratori che si erano avvalsi del regime di pensionamento anticipato concordato nel 1984, ha prodotto un disavanzo di 10,86 miliardi di ESP (65,27 milioni di EUR). L'incremento del disavanzo è dovuto alle modifiche dei parametri tecnici applicabili ai fondi pensione introdotti dalla relativa legislazione. Concretamente, a differenza del calcolo iniziale del disavanzo realizzato nel 1986, il nuovo calcolo applicava delle nuove tavole di mortalità con una speranza di vita più lunga e un interesse tecnico minore, in linea con la tendenza al ribasso dei tassi di mercato.
- (34) Al fine di far fronte al disavanzo, il 29 luglio 1994, TENEO ha concesso a BWE il conferimento di capitale di 10 miliardi di ESP (60,1 milioni di EUR) oggetto dell'indagine formale e BWE ha trasferito immediatamente la somma al fondo pensioni.

#### b) La ristrutturazione

- (35) La notifica del conferimento di capitale del 1997 comprendeva un ampio programma di ristrutturazione industriale di BWE. Secondo questo programma, BWE ha realizzato un nuovo orientamento strategico di tutta la sua attività commerciale e produttiva che sarebbe sfociato nella privatizzazione.
- (36) Il piano strategico si basava su un'analisi dettagliata della situazione e delle prospettive del mercato della generazione di energia nonché sugli scenari per BWE in questo contesto. La valutazione strategica del futuro di BWE concludeva che l'impresa avrebbe dovuto concentrarsi sulla fornitura «chiavi in mano», collocandosi sul mercato come fornitore integrato di sistemi complessi destinati fondamentalmente al settore delle installazioni per la generazione di energia e incentrandosi sui mercati extracomunitari.
- (37) Tenuto conto di quanto sopra, BWE ha deciso di:
- consolidare la situazione come fornitore di impianti «chiavi in mano», stimolando questa attività e riducendo le attività in altri campi tradizionali dell'impresa;
  - riorientare la sua attività commerciale e produttiva verso una nuova combinazione di prodotti la cui attività principale fosse la fornitura «chiavi in mano»;
  - applicare immediatamente una serie di misure drastiche e prendere una serie di misure politiche urgenti in tutti i campi di attività dell'impresa al fine di adattare la capacità produttiva agli obiettivi del piano strategico, ridurre i costi e migliorare la competitività.
- (38) Le misure di ristrutturazione comprendevano un'ampia riduzione della capacità produttiva nell'ordine del 23 % e tagli agli organici del 28 %. Tali tagli sono stati effettuati tramite un regime di pensionamento anticipato coinvolgendo 423 persone che hanno lasciato l'impresa fra il 1997 e il 1999. Contemporaneamente sono state applicate altre misure per ridurre i costi del personale e incrementare la produttività, che comprendevano il congelamento dei salari, un controllo rigoroso delle compensazioni finanziarie, il mantenimento del numero di giorni lavorativi annuali, l'applicazione della flessibilità a tutti i livelli, la mobilità interna, la diversificazione delle qualifiche e della formazione, l'introduzione di un'organizzazione del lavoro basata su squadre funzionali, ecc. Inoltre, BWE ha adottato una nuova politica di miglioramento dei processi di contrattazione, ha sviluppato un programma di qualità destinato a introdurre la gestione della qualità totale a medio termine e ha creato un dipartimento speciale per la gestione finanziaria dei contratti al fine di ridurre il carico finanziario. BWE ha effettuato anche una riorganizzazione organica e funzionale della gestione e della struttura dell'impresa che è stata ridotta e razionalizzata.
- (39) Il costo della riduzione dell'organico è stato di 11,651 miliardi di ESP (70 milioni di EUR), parzialmente assorbito dal conferimento di capitale di 10 miliardi di ESP (60,1 milioni di EUR).
- (40) Un elemento essenziale del piano strategico di ristrutturazione di BWE è stata la privatizzazione, alla quale il governo spagnolo si era impegnato al momento della comunicazione del conferimento di capitale del 1997.
- (41) Coerentemente con questo impegno, le autorità spagnole hanno proceduto a privatizzare BWE nel corso dell'ultimo trimestre del 1997. Tuttavia, il calendario della privatizzazione è risultato sostanzialmente rallentato dal ritiro del principale candidato acquirente, il gruppo Kvaerner, poco prima della firma del contratto di compravendita. Nell'aprile 1998, SEPI aveva firmato un protocollo di intesa con Kvaerner. Dopo alcune trattative, il gruppo ha dichiarato che avrebbe firmato il

- contratto d'acquisizione nel luglio del 1998, giunto il quale Kvaerner ha chiesto un rinvio fino a settembre. In quella data, però, ha negato definitivamente la firma. Le difficoltà finanziarie di Kvaerner non erano note: solo nell'aprile 1999 il gruppo ha annunciato una vasta riorganizzazione che comprendeva il ritiro da diversi mercati. Di fronte a questo contrattempo, le autorità spagnole hanno fatto ripartire senza indugio il processo di privatizzazione nel novembre 1998.
- (42) Secondo le autorità spagnole, il nuovo aumento di capitale di 41 miliardi di ESP (264,4 milioni di EUR) comunicato nel 1999 costituisce una misura provvisoria che SEPI ha dovuto applicare per rendere possibile la privatizzazione e la ristrutturazione di BWE. L'intervento era destinato a riportare i fondi propri di BWE, intaccati dalle perdite, al livello minimo richiesto dal diritto commerciale spagnolo per poter restare in attività, e a finanziare un nuovo taglio di 500 posti di lavoro richiesto dai tre acquirenti potenziali selezionati in seguito alla riapertura del processo di privatizzazione.
- (43) Il rinvio del processo di privatizzazione aveva indebolito la situazione finanziaria di BWE e il portafoglio degli ordini era diminuito. Alla fine del 1998, il bilancio di BWE registrava risultati negativi per 15,3 miliardi di ESP (91,95 milioni di EUR) anche a causa dell'iscrizione nella contabilità del 1998 di un accantonamento di 16,509 miliardi di ESP (99,22 milioni di EUR) per spese straordinarie corrispondenti ai precedenti tagli di organico. A sua volta, il costo della nuova riduzione del personale di 500 unità era stimato in 24,5 miliardi di ESP (147,25 milioni di EUR).
- (44) In seguito alle trattative con gli acquirenti preselezionati, nel febbraio 2000 le autorità spagnole hanno deciso di vendere BWE a Babcock Borsig AG. Il 9 febbraio 2000, SEPI ha firmato un contratto con Babcock Borsig AG (in appresso, BB).
- (45) Come parte dell'offerta d'acquisizione, BB aveva presentato alle autorità spagnole un piano industriale che integrava le misure di ristrutturazione adottate da BWE fino a quella data. Secondo questo piano, le attività conferite a NewCo dovevano completare la ristrutturazione concentrando l'attività dell'impresa su un portafoglio di servizi e prodotti, su un ambito geografico più ridotto e riducendone ancora la capacità <sup>(4)</sup>.
- (46) NewCo dovrà integrarsi alla strategia globale di Babcock Borsig Power GmbH (BBP) che è l'affiliata del gruppo Babcock Borsig incaricata delle attività connesse alla generazione di energia e delle attrezzature a fini ambientali. NewCo opererà con il nome Babcock Borsig Power España (BBPE). La BBPE svolgerà la funzione di centro regionale di concorrenza per i mercati della penisola iberica, dell'America latina e dell'Africa del nord.
- (47) Il piano industriale si basa su un'inchiesta di mercato relativa alla domanda proveniente dalle aree commerciali citate e su una valutazione minuziosa della situazione competitiva di BWE/NewCo prima dell'acquisizione. NewCo/BBPE avrà accesso a tutta la gamma dei prodotti e della tecnologia di BBP. Per adattare la domanda al mercato locale, diversamente che in passato, NewCo/BBPE non sarà dipendente dalle licenze di altre imprese ma potrà contare sulla tecnologia del suo stesso gruppo e operare su tale base.
- (48) Il nuovo portafoglio di prodotti si incentrerà sulla costruzione e sulla gestione di progetti «chiavi in mano». I prodotti principali del centro regionale di concorrenza in Spagna saranno:
- [...] (\*)
- La maggior parte di questi prodotti sarà consegnata «chiavi in mano», il resto tramite imprese in partecipazione o accordi di cooperazione.
- (49) BBP ha elaborato un piano quinquennale di investimenti per il rilancio delle attività trasferite a NewCo. Il preventivo totale arriva a 135,5 milioni di EUR e si articola in quattro categorie principali: rilancio dell'attività commerciale, tecnologia dell'informazione, proprietà immobiliare e investimento in capitale di rischio <sup>(5)</sup>.
- (50) Secondo le stime della quota di mercato che ciascuna linea di prodotto potrà conquistare nelle regioni coperte dal centro regionale di concorrenza in Spagna, si spera che NewCo raggiunga un fatturato annuo di 250 milioni di EUR in un anno tipico, distribuito come segue:
- [...]
- La quota totale di esportazione sarà del 20 %. Con questo volume di affari, NewCo/BBPE darà lavoro a 650 persone.

<sup>(4)</sup> La riduzione della capacità viene descritta in dettaglio al considerando 122.

<sup>(\*)</sup> Segreto d'affari.

<sup>(5)</sup> Il piano di investimento viene descritto in dettaglio al considerando 111.

- (51) Le previsioni a cinque anni del portafoglio degli ordini e degli utili e perdite di NewCo/BBPE sono le seguenti:

**Tabella 1***(in milioni di EUR)*

Anno	1	2	3	4	5
Ordini	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Vendite	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Variazione delle scorte	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Entrate operative	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Costo dei materiali	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Costi del personale	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Ammortamento	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Altre spese di gestione corrente	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Spese di gestione corrente	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Utile (perdita) al lordo degli interessi e delle imposte PRIMA DELL'INTERVENTO STATALE	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Utile (perdita) al lordo di interessi, ammortamenti, accantonamenti e imposte (flusso di cassa operativo generato) PRIMA DELL'INTERVENTO STATALE	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

La tabella 1 riporta l'utile (perdita) al lordo di interessi, ammortamenti, accantonamenti e imposte che si prevede NewCo/BBPE possa generare prima del pagamento dei costi di adattamento e di formazione e investimento pari rispettivamente a 100 e 95 milioni di EUR, che SEPI si è impegnata ad accollarsi in virtù degli accordi di privatizzazione.

- (52) La tabella 2 riporta il flusso di cassa operativo che ci si aspetta NewCo/BBPE possa generare prima dei citati interventi statali.

**Tabella 2***(in milioni di EUR)*

Anno	1	2	3	4	5
Utile (perdita) al lordo di interessi, ammortamenti, accantonamenti e imposte (flusso di cassa operativo generato) PRIMA DELL'INTERVENTO STATALE	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Spese comprese nel piano di investimenti <sup>(1)</sup>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[Pagamenti di SEPI] <sup>(2)</sup>	[...]	[...]	[...]		
Applicazione dei pagamenti di SEPI ai risultati <sup>(3)</sup>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[Rimanente iscritto al bilancio generale] <sup>(4)</sup>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

(in milioni di EUR)

Anno	1	2	3	4	5
Utile (perdita) al lordo di interessi, ammortamenti, accantonamenti e imposte (flusso di cassa operativo generato)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
PRIMA DELL'INTERVENTO STATALE					
Ammortamento	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Utile (perdita) al lordo degli interessi e delle imposte (Risultato operativo)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
DOPO L'INTERVENTO STATALE					
Entrate finanziarie nette	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Utile (perdita) al lordo delle imposte	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
DOPO L'INTERVENTO STATALE					

(<sup>1</sup>) Riflette gli elementi del piano di investimenti che costituiscono i costi di gestione per un importo di 16,5 milioni di EUR.

(<sup>2</sup>) Indicato unicamente a fini di confronto. Le righe seguenti riflettono l'applicazione reale dei pagamenti ai risultati. I pagamenti ammontano a 195 milioni di EUR in totale che la SEPI si è impegnata a corrispondere conformemente agli accordi di privatizzazione. Essi sono così suddivisi: 95 milioni di EUR contribuiranno al piano di investimenti di NewCo per un importo di 135,5 milioni di EUR (dei quali 119 milioni di EUR per investimenti compresi nel bilancio generale e i restanti 16,5 milioni di EUR per la copertura di costi) e 100 milioni di EUR a compensazione del flusso di cassa negativo per i primi tre anni di attività.

(<sup>3</sup>) I pagamenti per i costi di adattamento (copertura del flusso di cassa negativo) si applicano direttamente al conto profitti e perdite mentre le sovvenzioni agli investimenti si applicano pro rata agli ammortamenti delle attività corrispondenti.

(<sup>4</sup>) Indicato unicamente a fini di confronto.

## VI. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

### a) Riassunto degli interventi

- (53) I fondi corrispondenti agli interventi oggetto dell'indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato ammontano a un totale di 875,1 milioni di EUR.

La seguente tabella 3 riassume questi interventi, indicandone la natura, il valore e l'esecuzione o meno.

**Tabella 3**

Interventi	Importo (milioni di EUR)	Importo (milioni di ESP)	Esecuzione
<b>Conferimenti di capitale</b>	<b>366,6</b>	<b>61 000</b>	
1994	60,1	10 000	Interamente pagato
1997	60,1	10 000	Interamente pagato
1999	246,4	41 000	10,025 miliardi di ESP versati il 3.6.1999 14,025 miliardi di ESP versati il 28.9.2000 16,725 miliardi di ESP non ancora versati
<b>Accordi di privatizzazione (al netto del prezzo di vendita)</b>	<b>463,5</b>	<b>77 110</b>	

Interventi	Importo (milioni di EUR)	Importo (milioni di ESP)	Esecuzione
Pagamenti di SEPI in contanti	155	25 790	Non ancora versati
Sovvenzioni agli investimenti	95	15 807	Non ancora versati
Prezzo delle azioni di NewCo	(45)	(7 487)	Non ancora versati
Pagamenti netti in contanti	205	34 110	
Copertura del disavanzo della liquidazione	210,4	35 000	Non ancora versati
Perdite finali per i contratti trasferiti (stima)	48,1	8 000	Non ancora versati
Possibili azioni giudiziarie <sup>(1)</sup>	[Max18]	[Max 2 995]	Non ancora versati
Totale	830,1	138 110	

<sup>(1)</sup> Il rischio massimo assunto dallo Stato non è stato aggiunto al totale poiché non si prevede alcun pagamento a questo titolo.

**b) Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato**

- (54) La proprietà di BWE nel 1994, TENEO, e l'azionista successivo e attuale, SEPI, sono holding dello Stato spagnolo al 100 %. Ne segue che le loro risorse finanziarie sono risorse statali.
- (55) La Commissione applica il principio del comportamento dell'investitore in un'economia di mercato come parametro per determinare se la concessione dei fondi statali alle imprese pubbliche contiene elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e, in caso affermativo, per quantificare detti elementi.

L'iniezione di fondi pubblici nelle imprese sotto forma di conferimenti di capitale può contenere elementi di aiuti di Stato se detti fondi vengono conferiti in circostanze che non sarebbero accettabili a un investitore privato che operasse in condizioni normali di mercato. Ciò avviene, fra l'altro, quando la situazione finanziaria dell'impresa, in particolare la struttura e il volume del suo indebitamento, è tale che è impossibile sperare in un rendimento normale del capitale investito (in termini di dividendi o utili di capitale) entro un termine ragionevole. La Commissione ha affermato questo principio nella sua comunicazione <sup>(6)</sup> sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione <sup>(7)</sup> alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, nella quale ricorda agli Stati membri i criteri che applica per determinare se detti interventi dello Stato configurano un aiuto.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ripetutamente confermato questi principi. Al fine di determinare se un conferimento di capitale costituisce aiuto di Stato, la Corte di giustizia ha chiarito che è necessario esaminare se l'impresa in questione avrebbe potuto ottenere il

finanziamento sul mercato di capitali. Quando esistono prove che suggeriscono che il beneficiario non avrebbe potuto sopravvivere senza i fondi pubblici poiché non avrebbe potuto ottenere da un investitore privato il capitale necessario nel libero mercato, si può concludere che il pagamento costituisce aiuto di Stato.

- (56) Secondo le informazioni in possesso della Commissione, le holding statali TENEO e SEPI hanno deciso di mettere a disposizione di BWE i fondi pubblici in questione senza tener conto della possibilità di ottenere un rendimento adeguato e del fatto che BWE non avrebbe potuto ottenere questi fondi sul mercato dei capitali.
- (57) Il conferimento di capitale del 1994 è stato effettuato al fine di finanziare alcuni costi supplementari corrispondenti alla riduzione del personale concordata nel 1984 che BWE non ha potuto affrontare da sola a causa della sua delicata situazione finanziaria. Un investitore privato non avrebbe conferito questi fondi a BWE, a meno che non fossero state prese alcune drastiche misure di ristrutturazione suscettibili di ripristinare l'efficienza economica dell'impresa. In quel momento tali misure non erano ancora definite. La decisione sul tipo di ristrutturazione di BWE è stata presa solamente dal suo azionista finale, lo Stato spagnolo, alla fine del 1997 quando ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione il cui elemento fondamentale era la privatizzazione dell'impresa.
- (58) I conferimenti di capitale successivi del 1997 e del 1999, come pure i fondi impegnati conformemente agli accordi di privatizzazione, sono stati deliberati al fine di contribuire alla ristrutturazione di BWE e di facilitarne la privatizzazione. Neppure questi nuovi interventi si sono attenuti al principio dell'investitore privato poiché lo Stato non poteva sperare in un rendimento normale dei nuovi investimenti in BWE. Un investitore privato che operasse in condizioni di mercato normali non avrebbe

<sup>(6)</sup> GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.

investito denaro in un'impresa che si stava cercando di vendere e che, date le sue gravi difficoltà finanziarie, era sull'orlo del fallimento e, quindi, era probabile che fosse valutata dal mercato ad un prezzo negativo. In queste circostanze, un investitore privato avrebbe lasciato che BWE fallisse.

- (59) Nonostante ciò, tenuto conto delle circostanze speciali in cui si trovava BWE e al fine di facilitarne la vendita e la ristrutturazione sulla soglia del fallimento, TENEO, SEPI e il loro azionista finale, lo Stato spagnolo, hanno deciso di conferire i fondi per contribuire alla ristrutturazione e rendere possibile la privatizzazione. In mancanza di questi fondi, BWE avrebbe dovuto sostenere tutti i costi di ristrutturazione da sola e, data la situazione di insolvenza, sarebbe fallita.
- (60) Al fine di determinare l'elemento di aiuto compreso negli accordi di privatizzazione, la Commissione osserva che il solo rendimento sperato dei versamenti in contanti ai quali lo Stato si è impegnato era l'offerta presentata dall'acquirente di NewCo per il suo pacchetto di azioni. In questo modo, il versamento in contanti dello Stato e il prezzo pagato dall'acquirente sono in rapporto fra loro. Babcock Borsig non si sarebbe impegnata a pagare 45 milioni di EUR in cambio delle azioni di NewCo se lo Stato non avesse effettuato trasferimenti in contanti a NewCo per un importo di 250 milioni di EUR. Ne consegue che il prezzo di 45 milioni di EUR corrispondente alle azioni di NewCo deve essere detratto dai pagamenti in contanti più elevati che lo Stato farà a NewCo in seguito alla sua creazione al fine di determinare l'aiuto netto insito negli accordi di privatizzazione.
- (61) Infine occorre segnalare che la Commissione non ritiene che esista nessun altro elemento di aiuto nella determinazione di un prezzo nominale di 45 milioni di EUR per le azioni di NewCo. Il prezzo netto negativo di 463,5 milioni di EUR corrispondente all'attività in corso di BWE è stato fissato tramite una procedura d'asta nella quale nessun'altra parte si è mostrata interessata a offrire condizioni migliori allo Stato in termini netti. Tutte le altre offerte presentate per BWE erano più onerose per lo Stato.
- (62) Ne consegue che l'aiuto a cui la Spagna ha dato esecuzione o al quale intende dare esecuzione in favore di BWE ammonta a un totale di 830,1 milioni di EUR.
- (63) Nel settore della generazione di energia e delle attrezzature ambientali esiste una forte concorrenza, specialmente nel segmento dei progetti «chiavi in mano» nel quale le imprese competono su scala mondiale per vincere le grandi commesse. BWE era il maggior produttore spagnolo in questo settore ed esportava circa il 50 % della sua produzione, in concorrenza con altri produttori della Comunità. Da parte sua, NewCo, integrata nel gruppo Babcock Borsig, continuerà a essere uno dei principali produttori spagnoli e concorrerà anch'essa in quei mercati stranieri nei quali progetta di esportare circa il 20 % della produzione.
- (64) Ne consegue che il sostegno statale netto oggetto della valutazione, che ammonta a 830,1 milioni di EUR, costituisce aiuto ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

#### c) **Natura giuridica del conferimento di capitale del 1994**

- (65) Le informazioni fornite dalle autorità spagnole dimostrano che il conferimento di capitale del 1994 costituisce un pagamento complementare destinato a rispettare un impegno assunto da INI nel 1984, quasi due anni prima dell'entrata in vigore del trattato in Spagna, e in parte non versato fino al 1986.
- (66) Pertanto il conferimento di capitale del 1994 costituisce un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

#### d) **Ristrutturazione di BWE: un solo processo di lunga durata**

- (67) La Commissione valuta in questo caso una serie di interventi statali eseguiti nel corso di diversi anni. È quindi necessario determinare se ciò che si sottopone all'attenzione della Commissione sia una serie di misure di ristrutturazione indipendenti e separate oppure, al contrario, se si tratti di una ristrutturazione unica e protratta sull'arco di un periodo prolungato. In altre parole, la Commissione deve considerare se segmentare la valutazione oppure se valutare gli interventi statali come un tutto.
- (68) Questo problema ha origine nella notifica del 1997, da parte delle autorità, di un aumento di capitale di BWE accompagnato da un ampio programma di ristrutturazione. Secondo questo programma, BWE avrebbe realizzato un nuovo orientamento strategico di tutta la sua attività commerciale e produttiva per concentrarsi sulla fornitura «chiavi in mano» e ridurre le attività in altre aree tradizionali dell'impresa. È stata proposta una serie di misure drastiche al fine di adattare la capacità produttiva agli obiettivi del piano strategico e migliorare la competitività. Inoltre, come elemento essenziale del piano strategico, la Commissione è stata informata della decisione formale del governo spagnolo di privatizzare BWE conformemente al piano di modernizzazione del settore pubblico spagnolo.
- (69) Conformemente alla comunicazione, le autorità spagnole hanno proceduto a privatizzare BWE tramite bando di gara internazionale. Contemporaneamente, BWE ha dato un nuovo indirizzo alla propria attività e ha ridotto la capacità. Tuttavia, il calendario della privatizzazione è stato gravemente rallentato a causa dell'imprevisto ritiro del candidato acquirente inizialmente selezionato dalle autorità spagnole. Di fronte a questo contrattempo, le autorità spagnole hanno avviato di nuovo e senza indugio il processo di privatizzazione.
- (70) L'aumento di capitale del 1999 costituisce una misura provvisoria, versata solo parzialmente nella misura necessaria a portare i fondi propri di BWE entro la soglia minima stabilita dalla legge per consentirle di restare in attività durante il periodo necessario a trovare un altro acquirente e per portare a compimento la privatizzazione.

(71) Gli elementi di aiuto riscontrati negli accordi di privatizzazione costituiscono il sostegno aggiuntivo necessario per privatizzare BWE e portare a termine la ristrutturazione secondo il piano originario comunicato nel 1997. Occorre sottolineare che il piano di ristrutturazione presentato da BWE è conforme alle misure industriali preliminari applicate dalla SEPI sin dal 1997 e costituisce una continuazione delle stesse. In seguito all'acquisizione da parte di Babcock Borsig, NewCo si incentrerà su un portafoglio di servizi e prodotti, su un ambito geografico più ridotto e ridurrà ancora la capacità.

(72) Pertanto, la Commissione ritiene che gli aumenti di capitale del 1997 e del 1999 e gli accordi di privatizzazione siano conformi al concetto di ristrutturazione industriale comunicato nel 1997 e facciano parte di un solo processo di ristrutturazione che si è esteso nel tempo per un periodo più lungo di quanto previsto inizialmente per cause indipendenti dalle autorità spagnole. La compatibilità dei citati interventi statali che hanno sostenuto un unico processo di ristrutturazione deve perciò essere valutata nell'insieme.

(73) Occorre sottolineare che la prima estensione del procedimento comprendente l'aumento di capitale del 1999 si riferiva espressamente a questa valutazione globale. Concretamente, la Commissione affermava al considerando 12 della relativa decisione che:

«In questa fase, il nuovo aiuto appare pertanto incompatibile con il mercato comune. Anche qualora esso venisse utilizzato per finanziare misure destinate ad adeguare il personale di BWE a prospettive ragionevoli quanto alla ridotta quota di mercato della società in futuro, tali misure, da sole, non sarebbero sufficienti a ripristinare la redditività a lungo termine. Essa infatti, potrà essere garantita solo con l'adozione di misure complementari in campo commerciale, industriale e tecnologico e, nel caso in oggetto, tali misure dipendono dal programma di ristrutturazione che l'acquirente di BWE deciderà di attuare dopo la vendita da parte dello Stato. Di conseguenza, la compatibilità del nuovo conferimento di capitale, nonché dell'aiuto già coperto dall'iniziale apertura della procedura verrà valutata alla luce delle caratteristiche del programma di ristrutturazione dell'acquirente di BWE.»

(74) Inoltre, nella seconda estensione del procedimento del 2000 comprendente gli accordi di privatizzazione, la Commissione ha ribadito la sua posizione consistente nel valutare globalmente tali interventi. Concretamente, la Commissione affermava all'ultimo considerando della relativa decisione che:

«Si ricorda alla Spagna che uno degli elementi essenziali per valutare la compatibilità definitiva di questo aiuto e degli aiuti precedenti coperti dal procedimento è il

programma di ristrutturazione delle attività di BWE che l'acquirente realizzerà. Di conseguenza, si richiede alla Spagna che trasmetta alla Commissione il contenuto definitivo del programma di ristrutturazione che è ancora in fase di trattativa.»

#### e) Quadro pertinente per la valutazione

(75) L'aiuto oggetto di valutazione ha il fine dichiarato di contribuire alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà. Pertanto, la sua compatibilità va valutata secondo i principi stabiliti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.

(76) Nell'ottobre 1999<sup>(8)</sup>, la Commissione ha pubblicato i nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, che sostituiscono la versione del 1994<sup>(9)</sup>.

(77) Alcuni interventi statali oggetto di valutazione hanno avuto luogo prima della pubblicazione dei nuovi orientamenti. Di conseguenza è necessario determinare ora quale versione si applica a ciascun intervento.

La decisione originale con la quale si dava inizio al procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato relativo ai conferimenti di capitale del 1994 e del 1997 e la sua prima estensione relativa al conferimento di capitale del 1999 si sono attenute agli orientamenti del 1994. La seconda estensione relativa agli accordi di privatizzazione è stata adottata in conformità agli orientamenti del 1999 poiché detti accordi sono stati comunicati quando questi erano già entrati in vigore.

(78) Tuttavia, il punto 101 della sezione 7.5 degli orientamenti del 1999 riporta quanto segue:

«La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:

a) sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

b) sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, in tutti gli altri casi.»

(79) Nel caso di BWE, il 34 % del conferimento di capitale del 1999 (14,025 miliardi di pesetas) è stato versato illegalmente il 28 settembre 2000, vale a dire quasi un anno dopo il 9 ottobre 1999, data dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti. Dato che, come si afferma nella sezione precedente, tutti gli interventi statali nel caso in oggetto costituiscono aiuti destinati a un'unica prolungata ristrutturazione, il versamento parziale del conferimento di capitale del 1999 seguito alla pubblicazione degli orientamenti del 1999 fa sì che la valutazione di tutta la serie di interventi statali debba svolgersi conformemente a questi nuovi orientamenti.

<sup>(8)</sup> GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

<sup>(9)</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12, prorogati tramite comunicazioni pubblicate nella GU C 74 del 10.3.1998, pag. 31 e nella GU C 67 del 10.3.1999, pag. 11.

- (80) Di conseguenza, la compatibilità degli aumenti di capitale del 1997 e del 1999 e degli elementi di aiuto ravvisati negli accordi di privatizzazione si deve valutare secondo gli orientamenti del 1999.
- (81) Benché i criteri di base della compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione siano gli stessi sia negli orientamenti del 1994 che in quelli del 1999, la seconda versione aggiunge due principi nuovi che danno maggior rigore alla politica della Commissione in questo settore. Tali nuovi principi sono: la condizione di «primo e unico» aiuto (ossia «una tantum») e la proibizione di concedere aiuti alla ristrutturazione per imprese nuove.
- (82) Dato che l'aumento di capitale del 1999 si accumula agli aiuti di ristrutturazione già concessi nel 1997 e che gli accordi di privatizzazione contemplano la creazione di NewCo e la concessione a quest'ultima di un nuovo aiuto di ristrutturazione, è necessario, giunti a questo punto, esaminare in che misura i nuovi principi citati si applicano a questo caso.
- f) La condizione di «prima e unica volta» («una tantum»)**
- (83) Il punto 48 della sezione 3.2.3 degli orientamenti del 1999 riporta quanto segue:
- «In tale ipotesi, qualora siano trascorsi meno di dieci anni dal termine del periodo di ristrutturazione oppure si sia rinunciato a dare esecuzione al piano previsto, la Commissione di regola non autorizzerà la concessione di un nuovo aiuto alla ristrutturazione, salvo circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa.»
- (84) Come si indica sopra nella sezione d), gli interventi decisi sin dal 1997 dalle autorità spagnole fanno parte di un unico e prolungato processo di ristrutturazione. Di conseguenza, la ristrutturazione alla quale si riferisce la condizione precedente non è ancora giunta al termine. Quindi, la condizione di «prima e ultima volta» non si applica al caso di BWE.
- g) Proibizione di concedere aiuti a un'impresa nuova**
- (85) Gli accordi di privatizzazione comprendono la creazione di NewCo, il trasferimento ad essa degli attivi di BWE collegati alle sue attività in corso e la concessione a NewCo di un sostanzioso aiuto per la ristrutturazione. Pertanto, è necessario esaminare in che misura la proibizione citata si applichi a questo caso.
- (86) La proibizione di concedere aiuti a una nuova impresa è stata introdotta negli orientamenti del 1999. In concreto, il punto 7 dispone quanto segue:
- «Ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa di nuova costituzione non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione anche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria, caso che può presentarsi, in particolare, quando la nuova impresa sia il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi soli beni produttivi.»
- (87) La Commissione ritiene che la citata proibizione non si applichi al caso in questione poiché gli interventi statali oggetto della valutazione e la proposta ristrutturazione sono elementi di una sola operazione che si deve considerare come un tutto. Gli aumenti di capitale del 1997 e del 1999, così come gli accordi di privatizzazione, sono conformi al concetto di ristrutturazione industriale comunicato nel 1997 e fanno parte di un unico processo di ristrutturazione. Da parte loro, gli elementi di aiuto riscontrati negli accordi di privatizzazione forniscono l'assistenza aggiuntiva necessaria per privatizzare BWE e portare a termine la ristrutturazione secondo il piano originario notificato nel 1997.
- (88) Inoltre, la proibizione di concedere aiuti a una nuova impresa non compariva negli orientamenti vigenti quando la Commissione ha dato inizio al primo procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, e neppure quando ha esteso per la prima volta il procedimento nel 1999.
- (89) D'altra parte, la Commissione ha adottato questo punto di vista negli atti preparatori della presente decisione.
- (90) Nella prima estensione del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha affermato che la compatibilità degli aiuti di ristrutturazione di BWE sarebbe stata valutata alla luce delle caratteristiche del programma di ristrutturazione che l'acquirente avrebbe presentato <sup>(10)</sup>.
- (91) Nella seconda estensione del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha deciso di considerare BWE e NewCo come facenti parte di una sola unità ai fini della valutazione dell'aiuto statale.
- La Commissione ha adottato questa posizione in ragione delle peculiari caratteristiche di fatto e di procedimento del presente caso.
- (92) In particolare, nella seconda estensione, la Commissione, nonostante fossero già in vigore gli orientamenti che prevedevano la proibizione di concedere aiuti alle nuove imprese, ha ribadito la sua posizione sul fatto che la compatibilità degli aiuti proposti secondo gli accordi di privatizzazione, che comprendeva l'aiuto alla ristrutturazione di NewCo, si sarebbe valutata congiuntamente agli aiuti concessi in precedenza, tenuto conto delle caratteristiche del programma di ristrutturazione presentato dall'acquirente relativo alle attività in corso di BWE <sup>(11)</sup>.
- (93) Inoltre, la Commissione ha ritenuto altresì che qualsiasi compensazione dei possibili effetti indebiti dell'aiuto ricevuto in precedenza da BWE o di quello proposto secondo gli accordi di privatizzazione si sarebbe effettuata sulle attività in corso di BWE. Concretamente, la Commissione affermava al considerando 16 della decisione che:
- «La Commissione deve inoltre segnalare in questa fase di valutazione che il trasferimento artificiale a NewCo delle attività in corso di BWE, che continuerà a esistere solamente nei suoi debiti pendenti ai fini della liquidazione, non deve servire alle autorità spagnole per eludere il pieno rispetto della normativa sugli aiuti statali. Di

<sup>(10)</sup> Cfr. il considerando 73.

<sup>(11)</sup> Cfr. il considerando 74.

conseguenza, NewCo sarà destinataria di tutti gli ordini di recupero che la Commissione decida di emanare in relazione all'aiuto che è oggetto del procedimento originale avviato in virtù dell'articolo 88, paragrafo 2, e della sua prima estensione che, nel suo contesto, considerava BWE come beneficiaria dell'aiuto. La valutazione della compatibilità di questo aiuto non si può dissociare dalla valutazione dei nuovi interventi in quanto tutte queste misure hanno il fine di aiutare il ramo di attività che sarà trasferito a NewCo.»

#### h) **Rispetto delle condizioni generali relative all'autorizzazione degli aiuti per la ristrutturazione**

(94) La Commissione ritiene che gli aiuti alla ristrutturazione contribuiscano allo sviluppo delle attività economiche senza per questo incidere negativamente sugli scambi in modo contrario all'interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, quando rispettano le condizioni di compatibilità disposte negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. In concreto, la Commissione potrebbe autorizzare gli aiuti di ristrutturazione esclusivamente quando vengono strettamente rispettati i seguenti criteri:

- i) ripristino dell'efficienza economica;
- ii) aiuti limitati al minimo;
- iii) evitare di falsare indebitamente la concorrenza; e
- iv) contributo significativo da parte del beneficiario.

#### i) *Ripristino dell'efficienza economica*

(95) Secondo gli orientamenti del 1999<sup>(12)</sup>, l'aiuto deve essere in relazione all'applicazione da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione fondato su presupposti realistici e suscettibili di ristabilire l'efficienza economica in un lasso di tempo ragionevole.

(96) L'acquirente selezionato dalle autorità spagnole che si sarebbe fatto carico di BWE è una delle principali società di ingegneria e di fornitura di beni di investimento del mondo. Babcock Borsig AG (BB) vanta un fatturato annuo di circa 7,5 miliardi di EUR e dà lavoro a oltre 44 000 persone. I suoi azionisti offrono al gruppo una solida base finanziaria. Preussag AG, uno dei principali gruppi industriali e di servizi tedeschi, possiede il 33 % del capitale di BB. Un'altra partecipazione del 10 % è in mano a Westdeutsche Landesbank, che possiede anche il 30 % di Preussag. Babcock Borsig Power GmbH (BBP) è l'affiliata del gruppo Babcock Borsig incaricata delle attività connesse alla generazione di energia e delle attrezzature a fini ambientali. In seguito all'acquisizione dei suoi ex concorrenti, Steinmüller (Germania), Austrian Energy (Austria) e il gruppo NEM (Olanda), BBP è diventata il quinto maggior fornitore al mondo di attrezzature per la generazione e l'ambiente, dopo ABB, General Electric, Siemens/Westinghouse e MHI. Il fatturato annuale

ammonta a circa 2,5 miliardi di EUR e i dipendenti sono circa 10 000.

(97) In seguito all'acquisizione da parte di BB, NewCo, ribattezzata Babcock Borsig Power España (BBPE) e sostenuta dalla base finanziaria e tecnologica del gruppo, riconquisterà progressivamente la fiducia dei consumatori. Secondo il piano industriale e commerciale presentato da BB<sup>(13)</sup>, il portafoglio ordini di NewCo passerà da 150 milioni di EUR nel primo anno a un livello di 250 milioni di EUR in un anno tipico a partire dal terzo anno successivo alla privatizzazione. Anche il fatturato dovrebbe aumentare gradualmente durante il periodo di ristrutturazione passando da 65 milioni di EUR nel primo anno fino a raggiungere l'obiettivo di 250 milioni di EUR quattro anni dopo la privatizzazione. Grazie a ciò, NewCo raggiungerà il punto di equilibrio a partire dal terzo anno di attività e ristabilirà i propri coefficienti finanziari in un lasso di tempo ragionevole.

(98) Il piano di ristrutturazione di NewCo si basa su un'analisi dettagliata della posizione dell'impresa nel proprio settore di attività. Le previsioni si basano su presupposti realistici e possono essere ragionevolmente realizzate in quanto sono fondate su una riduzione graduale, drastica e immediatamente applicata delle attività attuali di BWE, che comporterà una considerevole riduzione della capacità produttiva e, di conseguenza, dei vecchi costi fissi. Un altro obiettivo fondamentale nel breve periodo è di natura commerciale. Per raggiungere l'efficienza economica, NewCo/BBPE deve stabilizzare la posizione modesta e in declino che occupa nel mercato spagnolo (8 %) e continuare a sviluppare la propria presenza in Sudamerica e nell'Africa del nord. L'integrazione di NewCo in BB non appare un progetto di espansione in quanto ridistribuisce la produzione all'interno del Gruppo Babcock Borsig Power che comprenderà la Spagna tramite NewCo, liberando la capacità produttiva verso altri mercati extraeuropei. Il concetto industriale architettato da BB per NewCo/BBPE intende trasferire a NewCo la tecnologia offerta dal gruppo affinché l'impresa possa espandersi nel nuovo segmento dei generatori a vapore con recupero di calore e conquistare una buona posizione in un mercato che in Spagna sta cominciando a decollare.

(99) Oltre al supporto tecnologico, il gruppo darà a NewCo/BBPE i mezzi finanziari necessari per far fronte alle difficoltà inerenti alla ristrutturazione e per raggiungere l'efficienza economica. In particolare, BB si è impegnata negli accordi di privatizzazione a fornire qualsiasi contributo finanziario che si renda necessario affinché NewCo disponga in qualsiasi momento, per 5 anni, dei fondi propri necessari allo sviluppo del programma di ristrutturazione. Gli accordi stabiliscono che il livello minimo di fondi propri di NewCo/BBPE deve mantenersi sui 20 milioni di EUR.

(100) Di conseguenza, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione di BWE/NewCo soddisfa il criterio di efficienza economica.

<sup>(12)</sup> Punti dal 31 al 34.

<sup>(13)</sup> Cfr. i considerando 51 e 52.

## ii) Aiuti limitati al minimo

- (101) La quantità e l'intensità degli aiuti si devono mantenere strettamente entro il minimo necessario per permettere la realizzazione della ristrutturazione <sup>(14)</sup>.
- (102) Il bando di gara aperto, trasparente e senza condizioni impiegato dalle autorità spagnole per la vendita di BWE garantisce che gli aiuti proposti secondo gli accordi di privatizzazione rappresentano per lo Stato il costo minimo per la ristrutturazione di BWE. Le informazioni presentate dalle autorità spagnole relative alle modalità della gara dimostrano che tutte le imprese che avrebbero potuto essere interessate all'acquisizione di BWE hanno effettivamente avuto l'occasione di presentare un'offerta e che la cessione è stata fatta al miglior offerente.
- (103) D'altra parte, la Commissione ha anche verificato che i conferimenti di capitale del 1997 e del 1999 precedenti agli accordi di privatizzazione non hanno coperto o non copriranno costi che non fossero legati a una serie di riduzioni drastiche del personale di BWE, senza le quali l'efficienza economica non poteva essere ripristinata.
- (104) In ultimo si dovrebbe considerare a questo riguardo che una parte importante dell'aiuto oggetto di valutazione è destinata a coprire i costi sociali della ristrutturazione. Dei 748,56 milioni di EUR spesi dallo Stato a partire dal 1997 come contributo alla ristrutturazione, 306,5 milioni di EUR (il 40,9 %) sono stati destinati sostanzialmente al finanziamento del regime di prepensionamento <sup>(15)</sup>.
- (105) Secondo quanto disposto dagli orientamenti del 1999 <sup>(16)</sup>, la Commissione giudica positivamente gli aiuti che coprono i costi sociali della ristrutturazione perché comportano benefici economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in questione, in particolare per quanto riguarda i lavoratori colpiti dalle misure di ristrutturazione. Questo aiuto non dovrebbe entrare nel calcolo volto a determinare la portata delle misure da adottare per evitare di falsare indebitamente la concorrenza <sup>(17)</sup>.

## iii) Evitare di falsare indebitamente la concorrenza

- (106) Nel valutare la compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione, la Commissione deve esaminare con attenzione se questo può produrre effetti negativi sui concorrenti <sup>(18)</sup>.

Questo esame deve tener conto di qualsiasi effetto inammissibile delle misure di aiuto sia individualmente che nel complesso. Se del caso, la Commissione può imporre misure per mitigare nella misura del possibile i potenziali effetti indebiti dell'aiuto sui concorrenti.

## Effetti delle singole misure di aiuto

- (107) La vendita di NewCo al miglior offerente in un bando di gara aperto, trasparente e senza condizioni garantisce che l'aiuto concesso in questo quadro si limita al minimo necessario per rendere possibili la privatizzazione e la ristrutturazione. Tuttavia, questo procedimento non garantisce che l'aiuto non favorisca misure che producono effetti indebiti nel momento in cui le si esamina una per una.
- (108) Oltre al conferimento di capitale a BWE per un ammontare di 366,6 milioni di EUR (il 44,2 % dell'aiuto globale oggetto della valutazione) <sup>(19)</sup> che in sostanza ha coperto o coprirà i costi sociali della ristrutturazione, le autorità spagnole si propongono di spendere 258,5 milioni di EUR (il 31,1 %) per coprire il disavanzo derivato dalla liquidazione di BWE e gli imprevisti legati a precedenti contratti. Tale aiuto, destinato a compensare il precedente carico finanziario di BWE, sarà versato all'atto della liquidazione a BWE, che esisterà solamente sulla carta come impresa senza operazioni, oppure a NewCo previa presentazione delle prove delle perdite che risultano dai contratti precedenti. In queste circostanze, questa specifica misura di aiuto non sembra suscettibile di produrre effetti collaterali indebiti per i concorrenti.
- (109) Inoltre, NewCo beneficerà di sovvenzioni pari a 110 milioni di EUR (13,3 %) per il parziale finanziamento del capitale di esercizio al fine di dare inizio all'attività (10 milioni di EUR) e per compensare il flusso di cassa operativo negativo nei primi tre anni di attività (100 milioni di EUR).

Per evitare gli effetti indebiti di questa misura d'aiuto, il versamento effettivo non deve superare il livello del flusso di cassa operativo negativo effettivamente registrato da NewCo. Pertanto, la Commissione ritiene necessario che il pagamento sia condizionato alle prove fornite da NewCo che si sono effettivamente verificati i flussi di cassa operativi negativi previsti.

- (110) Infine, gli accordi di privatizzazione dispongono che le autorità spagnole pagheranno sovvenzioni pari a 95 milioni di EUR (11,4 %) come contributo agli investimenti che NewCo deve realizzare.

<sup>(14)</sup> Cfr. i considerando 40 e 41 degli orientamenti del 1999.

<sup>(15)</sup> Cfr. la tabella 7 al considerando 128.

<sup>(16)</sup> Cfr. i punti dal 56 al 63 degli orientamenti del 1999.

<sup>(17)</sup> Cfr. il punto 62 degli orientamenti del 1999.

<sup>(18)</sup> Cfr. i punti 35 e 39 degli orientamenti del 1999.

<sup>(19)</sup> Cfr. la tabella 3 al considerando 53.

- (111) La tabella 4 riporta il piano quinquennale di investimento pari a 135,5 milioni di EUR che BB si è impegnata a intraprendere con il contratto di privatizzazione, secondo quanto concordato fra le parti e suddiviso in base alle finalità degli investimenti:

Tabella 4

Obiettivo	Bilancio preventivo (milioni di EUR)
<b>I. Rilancio dell'attività commerciale</b> (tutte le voci di questa sezione sono spese, tramite quelle contrassegnate con un asterisco che andranno a iscriversi nel bilancio generale di NewCo)	23,5
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
<b>II. Tecnologia dell'informazione</b>	19,5
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
<b>III. Proprietà immobiliari e impianti</b>	43,5
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
<b>IV. Altri investimenti</b>	32,5
[...]	[...]
Totale	135,5

- (112) Una valutazione dettagliata del piano di investimenti indica che i costi oggetto di aiuto relativi alle sezioni rilancio dell'impresa, tecnologia dell'informazione e proprietà immobiliari e impianti sono destinati in sostanza alla ristrutturazione della base industriale di NewCo. Tuttavia, la spesa di 32,5 milioni di EUR nella sezione «Altri investimenti» comprende investimenti finanziari che NewCo si propone di realizzare in azioni volte alla creazione di imprese in partecipazione tramite le quali intende ottenere l'appalto dei progetti che daranno luogo al suo fatturato futuro.
- (113) Nel settore dei beni d'investimento, l'attività dei progetti chiavi in mano è uno dei sottosectori più dinamici nel quale NewCo prevede di realizzare il 32 % del fatturato. Per amministrare questi progetti, i contraenti di norma creano un'impresa in partecipazione con diverse funzioni nelle varie fasi del progetto: trattative con potenziali clienti, presentazione delle offerte, realizzazione degli ordini, finanziamento della costruzione, periodo di garanzia e, in qualche caso, secondo il tipo di ordine, manutenzione e gestione del progetto che è oggetto del contratto. Queste imprese in partecipazione, che possono assumere diverse forme (accordi temporanei, raggruppamenti commerciali di interesse, ecc.) di solito sono costituite e controllate dal contraente principale del progetto o capocommessa e possono contare sulla partecipazione di fornitori e subappaltatori.

- (114) A differenza degli altri elementi beneficiari di aiuti nel piano di investimento, la spesa di NewCo in azioni di imprese in partecipazione verte su livelli molto vicini al mercato. Le imprese in partecipazione in questione sono parte della politica commerciale dell'impresa e sono destinate ad aggiudicarsi i contratti e ad amministrare i relativi progetti. L'aiuto fornito dallo Stato al finanziamento di questi investimenti concederebbe a NewCo un vantaggio commerciale indebito, dato che questo aiuto potrebbe essere facilmente utilizzato da NewCo per offrire prezzi più bassi di quelli dei concorrenti e, in questo modo, escluderli.
- (115) Di conseguenza, la Commissione non può autorizzare l'aiuto, proposto nell'accordo di privatizzazione, relativo agli investimenti in capitale di rischio tenendo conto che esiste un alto pericolo che esso generi una grave distorsione della concorrenza.
- (116) L'accordo di privatizzazione dispone che verranno concesse sovvenzioni pari a 95 milioni di EUR su investimenti di 135,5 milioni di EUR previsti dal piano di investimento. Tuttavia, tale impegno è generico e non espone in dettaglio l'entità dell'aiuto relativo a ciascuno dei punti del piano di investimento.

La Commissione deve pertanto procedere al calcolo dell'aiuto relativo agli investimenti in capitale di rischio sulla base delle ipotesi in appresso indicate.

- (117) L'aiuto destinato a uno specifico elemento di investimento compreso nel piano non si può calcolare in proporzione al bilancio. Tale ipotesi supporrebbe implicitamente che l'aiuto totale si distribuisce uniformemente su tutti gli elementi. Tuttavia, questo presupposto penalizza certi elementi compresi nel piano di investimento, come le spese di formazione, per le quali la Commissione ammette normalmente intensità di aiuto relativamente più alte di quelle ammesse per gli investimenti.
- (118) Secondo il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE per gli aiuti destinati alla formazione<sup>(20)</sup>, l'intensità ammessa per gli aiuti generali alla formazione, ai sensi dei regimi rivolti alle imprese localizzate in regioni che, come il Paese Basco, beneficiano degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), è del 55 %. La sezione «Rilancio dell'attività commerciale» del piano di investimento comprende misure di formazione generali per un totale di [...] milioni di EUR nei campi dei mezzi tecnologici, della gestione dei progetti, della certificazione e delle lingue. La formazione costituisce un elemento decisivo per il successo della ristrutturazione tenendo conto delle necessità speciali di miglioramento e aggiornamento delle qualifiche dei lavoratori di BWE. La Commissione ritiene pertanto che ai fini del calcolo degli aiuti compatibili sia ragionevole in questo caso accettare il finanziamento dei costi delle succitate misure generali di formazione dei 650 lavoratori reintegrati da NewCo nella misura del 100 % in termini lordi.
- (119) Il piano di investimento prevede inoltre una spesa di [...] milioni di EUR in misure dirette a recuperare la fiducia del cliente. Queste misure comprendono sessioni di informazione e seminari con i lavoratori, la direzione, i fornitori e i subappaltatori nel corso delle quali verranno presentati il gruppo Babcock Borsig, i suoi prodotti e la sua tecnologia. Esse comprendono anche una campagna pubblicitaria nella stampa specializzata per presentare la nuova impresa e i suoi progetti. La Commissione ritiene che queste misure costituiscano un requisito preliminare per il successo della ristrutturazione e che possano quindi beneficiare di un aiuto del 100 % in termini lordi senza produrre effetti indebiti sulla concorrenza.
- (120) Le altre misure del piano di investimento che ammontano a [...] milioni di EUR (= [...] - [...]) costituiscono investimenti normali che andranno a iscriversi nel bilancio generale di NewCo. Pertanto, la Commissione ritiene che la parte rimanente degli aiuti proposti, pari a 78,5 milioni di EUR (= [...] - [...]), debba essere distribuita uniformemente al fine di calcolare l'aiuto corrispondente all'investimento di 32,5 milioni di EUR in imprese in partecipazione.
- (121) Tenuto conto dei succitati presupposti, l'aiuto incompatibile al capitale di rischio ammonta a 21,44 milioni di EUR e le autorità spagnole devono astenersi dal versarlo a NewCo.

<sup>(20)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

## Effetto globale della ristrutturazione oggetto di aiuto

- (122) La seguente tabella 5 riassume l'evoluzione della capacità di BWE/NewCo nel corso del processo di ristrutturazione che beneficia dell'aiuto di Stato:

Tabella 5

	A partire dal 31.12.1996	Dopo la riduzione del personale del 1997	% di riduzione confrontata con il 31.12.1996	NewCo dopo la realizzazione della ristrutturazione	% di riduzione confrontata con il 31.12.1996
Operai diretti	[...]	[...]		[...]	
Impiegati diretti	[...]	[...]		[...]	
Addetti diretti totale	[...]	[...]		[...]	
Capacità di fabbrica	[...]	[...]	[...] %	[...]	[...] %
Capacità di progetto	[...]	[...]	[...] %	[...]	[...] %
Capacità totale (ore)	[...]	[...]	[...] %	[...]	[...] %
Addetti indiretti (operai + struttura + ingegneri)	[...]	[...]		[...]	
Addetti totali	[...]	[...]	[...] %	[...]	[...] %

- (123) La riduzione dell'organico e le misure industriali di accompagnamento realizzate da BWE nel 1997 hanno prodotto una riduzione sostanziale della capacità. Rapportata alla situazione alla fine del 1996, queste misure hanno ridotto l'organico del 27 % e la capacità di produzione del 31 %. Da parte sua, il modello industriale che BB applicherà a NewCo implicherà un'ulteriore riduzione del personale e della capacità di BWE rispettivamente del 41 % e del 20 %.

In totale, dopo l'attuazione del piano industriale, NewCo corrisponderà al 57 % di BWE in termini di addetti e al 47 % in termini di capacità produttiva.

- (124) Le cifre summenzionate riflettono l'eliminazione della capacità improduttiva e l'abbandono di attività deficitarie nei seguenti campi: desalinizzazione, trattamento delle acque, attrezzature per il settore dell'acciaio, installazione di condotte, trasmissioni, gru, componenti per valvole, condotte ad alta pressione, scambiatori di calore, caldaie piro-tubolari, contenitori di liquidi e gas a media e bassa pressione, strutture di metallo, caldaie leggere, impianti aeroportuali, ecc. Di conseguenza, verranno abbandonati 49 700 m<sup>2</sup> di impianti le cui attrezzature saranno dismesse o vendute.
- (125) D'altra parte, la presenza sul mercato di NewCo sarà anch'essa migliore di quella di BWE prima della ristrutturazione. La seguente tabella 6 illustra l'evoluzione del personale e del fatturato di BWE e il volume d'affari di NewCo previsto nel corso del piano industriale quinquennale:

Tabella 6

Anno	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1	2	3	4	5
Entrate (milioni di EUR)	332	384	300	201	189	152	100	[...]	[...]	[...]	250
Manodopera	1 520	1 503	1 516	1 329	1 187	1 119	650	650	650	650	650

(126) Di conseguenza, la Commissione ritiene che la ristrutturazione proposta per BWE/NewCo comporterà una riduzione sostanziale della capacità e una limitazione della presenza di mercato che mitigano gli effetti negativi dell'aiuto sui concorrenti. La Commissione ritiene pertanto che non sia necessario imporre altre misure specifiche a questo riguardo.

iv) *Contributo significativo per il beneficiario*

- (127) Infine, secondo gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, ci si attende che il beneficiario dell'aiuto e il suo acquirente contribuiscano significativamente al piano di ristrutturazione tramite risorse proprie <sup>(21)</sup>.
- (128) La seguente tabella 7 illustra il costo delle misure di ristrutturazione che sono state o saranno necessarie per ripristinare l'efficienza economico-finanziaria di BWE. La tabella riporta anche i contributi rispettivi dello Stato/SEPI e di Borsig/NewCo Babcock per portare a compimento queste misure.

**Tabella 7**

Misure	Costo (milioni di EUR)	Stato	NewCo/BB
Riduzioni di organico	306,5	306,5	
Fondi iniziali	55	10	45
Flussi di cassa negativi	102	100	2
Investimenti	135,5	95 - 21,44 = 73,56	40,5 + 21,44 = 61,94
Costi di liquidazione	210,4	210,4	
Contratti	48,1	48,1	
Tecnologia	40,4		40,4
Servizi centrali	17,3		17,3
Creazione del Centro regionale di concorrenza	20		20
Totale	935,2	748,56	186,64 (19,96 %)

- (129) La prima riga della tabella 7 comprende i costi delle riduzioni di organico finanziate tramite gli aumenti di capitale del 1997 e del 1999 che ammontavano a 51 miliardi di ESP (306,5 milioni di EUR).
- (130) NewCo necessita di fondi iniziali per 55 milioni di EUR. Secondo gli accordi di privatizzazione, BB verserà 45 milioni di EUR per le azioni di NewCo. Lo Stato integrerà questa somma con altri 10 milioni di EUR che concederà a NewCo come fondi iniziali <sup>(22)</sup>.
- (131) NewCo farà registrare un flusso di cassa negativo totale di 102 milioni di EUR nei primi tre anni di attività, che sarà coperto dallo Stato tramite sovvenzioni di 100 milioni di EUR secondo gli impegni assunti da SEPI conformemente agli accordi di privatizzazione.
- (132) Il piano industriale di NewCo prevede un minimo di 135,5 milioni di EUR in investimenti, 95 dei quali saranno finanziati tramite sovvenzioni statali e 40,5 da Babcock Borsig. Tuttavia, la presente decisione proibisce la concessione di 21,44 milioni di EUR corrispondenti all'aiuto agli investimenti in capitale di rischio. Questa somma è pertanto da sottrarre dal contributo statale e da aggiungere ai costi che dovrà finanziare BB. Occorre segnalare che gli investimenti in questo ambito sono di vitale importanza per NewCo dato che il segmento di mercato dei progetti chiavi in mano è il canale tramite il quale si propone di generare il proprio volume d'affari futuro.

<sup>(21)</sup> Cfr. il punto 40 degli orientamenti del 1999.

<sup>(22)</sup> Cfr. il considerando 60.

(133) Lo Stato finanzia interamente qualsiasi disavanzo derivante dalla liquidazione di BWE dopo il trasferimento a NewCo degli attivi selezionati e di 650 dipendenti. Il disavanzo stimato, compresi i licenziamenti già calcolati sopra, è pari a 210,4 milioni di EUR.

(134) Lo Stato finanzia anche qualsiasi perdita finale legata ai contratti trasferiti a NewCo per un costo stimato inizialmente in 48 milioni di EUR <sup>(23)</sup>.

(135) Nella parte relativa alla tecnologia, la tabella riflette il valore calcolato del trasferimento di tecnologia in termini di licenze e royalties che, secondo gli accordi di privatizzazione, Babcock Borsig dovrà mettere a libera disposizione di NewCo almeno nei primi cinque anni di attività e che sostituiranno i contratti con gli altri gruppi che hanno fornito finora la tecnologia necessaria alla produzione di BWE <sup>(24)</sup>.

(136) Inoltre, nello stesso periodo di cinque anni, la sede centrale di BB in Germania fornirà gratuitamente servizi a NewCo per un costo calcolato in 17,3 milioni di EUR. Infine, la creazione del Centro regionale di concorrenza in Spagna richiederà investimenti per 20 milioni di EUR in NewCo, che si aggiungono a quelli previsti inizialmente secondo il piano di investimento.

(137) I summenzionati impegni significano che, complessivamente, la ristrutturazione delle attività di BWE ha comportato o comporterà investimenti in BWE/NewCo per un totale di 935,2 milioni di EUR, dei quali 748,56 sono o saranno a carico dello Stato e 186,64 a carico di Borsig/NewCo Babcock. In breve, Babcock Borsig sosterrà il 19,96 % dei costi di ristrutturazione di BWE/NewCo.

(138) Oltre a ciò, Babcock Borsig si è impegnata negli accordi di privatizzazione a fornire i contributi in contanti necessari affinché NewCo conservi in qualsiasi momento un livello di fondi propri adeguato allo sviluppo del piano industriale, intendendo come livello minimo di fondi propri la somma di 20 milioni di EUR, somma pari a quella del suo capitale sociale.

(139) Di conseguenza, la Commissione ritiene che NewCo e il suo acquirente, BB, abbiano assunto il rischio della ristrutturazione e che daranno un congruo contributo alla stessa tramite risorse proprie.

## VII. CONCLUSIONI

(140) Tenendo conto delle suesposte considerazioni, la Commissione conclude pertanto che la Spagna deve astenersi dal versare a NewCo una sovvenzione di 21,44 milioni di EUR corrispondenti all'aiuto all'investimento in capitale di rischio, dato che tale aiuto falsa la concorrenza e gli scambi in misura contraria all'interesse comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'aumento di capitale di 10 miliardi di ESP (60,1 milioni di EUR) conferito a Babcock Wilcox España SA da parte della TENEO nel 1994 costituisce un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

### Articolo 2

Gli aumenti di capitale di 10 miliardi di ESP (60,1 milioni di EUR) e di 41 miliardi di ESP (246,4 milioni di EUR) di Babcock Wilcox España SA decisi da SEPI rispettivamente nel 1997 e nel 1999 costituiscono aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Entrambi gli aumenti sono stati concessi illegalmente in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, lettera c), del trattato, fatta eccezione per la somma di 16,725 miliardi di ESP (100,52 milioni di EUR) dell'ultimo aumento che non è stata ancora versata.

Tuttavia, il suddetto aiuto rispetta le condizioni per beneficiare di una deroga in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ai sensi di quanto disposto negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ed è pertanto compatibile con il mercato comune.

### Articolo 3

L'aiuto al quale la Spagna intende dare esecuzione ai sensi degli accordi di privatizzazione di Babcock Wilcox España SA, che consistono in:

- a) contributi in contanti a NewCo per un importo di 55 milioni di EUR;
- b) pagamento a NewCo di 100 milioni di EUR destinati ai costi di adattamento delle attività trasferite alla stessa;
- c) pagamento a NewCo di 95 milioni di EUR per investimenti e formazione realizzati secondo il piano di investimento presentato da Babcock Borsig;
- d) copertura di eventuali perdite connesse a precedenti contratti trasferiti a NewCo, per un costo stimato in 8 miliardi di ESP (48,1 milioni di EUR);

<sup>(23)</sup> La tabella non comprende nessun costo legato agli imprevisti nei settori ambientale, sindacale, fiscale e sociale, che sono stati limitati a 18 milioni di EUR, perché non ci si attende nessun contributo al riguardo.

<sup>(24)</sup> La stima si basa sul prezzo di mercato corrente del 5 % del fatturato previsto nei primi cinque anni di attività.

e) copertura fino a un massimo di 18 milioni di EUR dei costi derivanti da qualsiasi reclamo diretto contro NewCo per pregiudizi o danni economici derivanti da fatti occorsi anteriormente alla vendita e collegati a questioni ambientali, del lavoro, fiscali o di sicurezza sociale o per obblighi derivati dai piani pensione; e

f) copertura del disavanzo della liquidazione di Babcock Wilcox España SA, per un costo stimato in 35 miliardi di ESP (210,4 milioni di EUR);

costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Le misure di aiuto previste alle lettere a), d), e) e f), la misura di aiuto prevista alla lettera b) limitatamente agli effettivi flussi di cassa negativi registrati realmente da NewCo nei primi tre anni di attività e le misure di aiuto previste alla lettera c) fino alla somma massima di 73,56 milioni di EUR rispettano le condizioni per beneficiare di una deroga in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ai sensi di quanto disposto negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, e sono pertanto compatibili con il mercato comune.

#### Articolo 4

L'aiuto di 100 milioni di EUR di cui all'articolo 3, lettera b), per i costi di adattamento delle attività conferite a NewCo, è versato solamente previa presentazione da parte del beneficiario della prova che ha effettivamente sostenuto flussi di cassa negativi alla fine di ciascuno dei tre primi anni di attività.

#### Articolo 5

L'aiuto proposto negli accordi di privatizzazione per investimenti di NewCo in capitale di rischio, per un ammontare di 21,44 milioni di EUR, non rispetta nessuna delle condizioni

previste per poter applicare l'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Pertanto, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione e la Spagna si astiene dal pagamento del relativo importo.

#### Articolo 6

Il piano industriale presentato alla Commissione si deve applicare integralmente.

La Spagna presenterà alla Commissione relazioni annuali corredate di tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa controllare l'applicazione del piano industriale in conformità al punto 45 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La prima di queste relazioni viene presentata al più tardi sei mesi dopo la data della presente decisione.

#### Articolo 7

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

#### Articolo 8

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 marzo 2002****relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti***[notificata con il numero C(2002) 836]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/201/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Per il momento i livelli accettabili di diossine nei mangimi e negli alimenti devono essere valutati alla luce degli attuali livelli di fondo. I livelli massimi, stabiliti per i mangimi dalla direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/102/CE <sup>(2)</sup> e per i prodotti alimentari dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio <sup>(4)</sup> sono fissati a un livello rigoroso, ma fattibile, tenendo conto della contaminazione di fondo. Questi livelli massimi dovrebbero prevenire livelli di esposizione inaccettabilmente elevati degli animali e della popolazione umana e la distribuzione di mangimi e alimenti che presentino una contaminazione inaccettabilmente elevata.
- (2) Il 30 maggio 2001 il comitato scientifico per l'alimentazione umana (CSAU) ha adottato un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili negli alimenti basato su nuove informazioni scientifiche rese disponibili successivamente all'adozione del parere formulato in merito dal CSAU il 22 novembre 2000. Il CSAU ha fissato una dose settimanale ammissibile per le diossine e i PCB diossina-simili pari a 14 pg Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — equivalente di tossicità (TEQ)/kg di peso corporeo. Le stime dell'esposizione indicano che una parte considerevole della popolazione della Comunità assume tali sostanze con gli alimenti, al di là della dose ammissibile.
- (3) La riduzione dell'esposizione umana alle diossine, legata al consumo di alimenti, è quindi importante e necessaria per assicurare la protezione dei consumatori. Più del 90 % dell'esposizione umana alla diossina proviene dagli alimenti. Gli alimenti di origine animale contribuiscono di norma per circa l'80 % all'esposizione complessiva. Il carico di diossina negli animali deriva essenzialmente dai mangimi. Poiché la contaminazione degli alimenti è direttamente correlata alla contaminazione dei mangimi, si deve seguire un approccio integrato per ridurre l'incidenza della diossina lungo tutta la catena alimentare, vale a dire dai materiali che costituiscono i mangimi, passando per gli animali da cui si producono alimenti, fino ad arrivare agli esseri umani.
- (4) Occorre attuare misure al fine di ridurre ulteriormente la presenza e l'emissione di diossina nell'ambiente, onde limitare l'impatto dell'inquinamento ambientale sulla contaminazione dei mangimi e degli alimenti. La Commissione ha adottato, il 24 ottobre 2001, una comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale in merito alla strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati [COM(2001) 593 def.] <sup>(5)</sup>. La strategia è incentrata sulle misure attuali e future volte a ridurre lo sprigionamento di diossine e PCB nell'ambiente.
- (5) Misure basate esclusivamente sulla fissazione di livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti non sarebbero sufficientemente efficaci per ridurre i livelli di contaminazione nei mangimi e negli alimenti, a meno che i livelli fissati non siano così bassi da far sì che gran parte dei mangimi e alimenti prodotti venga dichiarata inadatta al consumo animale o umano. È generalmente condivisa l'ipotesi che, per ridurre attivamente la presenza di diossine nei mangimi e

<sup>(1)</sup> GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.<sup>(2)</sup> GU L 6 del 10.1.2002, pag. 45.<sup>(3)</sup> GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 321 del 6.12.2001, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU C 322 del 17.11.2001, pag. 2.

negli alimenti, occorra abbinare i livelli massimi a misure che stimolino un approccio attivo, comprendente la definizione di livelli d'azione e di livelli obiettivo per i mangimi e gli alimenti, cui affiancare interventi volti a limitare le emissioni. I livelli d'azione dovrebbero essere uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno identificare fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione, non soltanto in caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/29/CE o dal regolamento (CE) n. 466/2001, ma anche laddove si riscontrino nei mangimi e negli alimenti diossine al di sopra del normale livello di contaminazione di fondo. Tale approccio dovrebbe determinare una graduale riduzione dei livelli di diossina nei mangimi e negli alimenti e consentire quindi di raggiungere i livelli obiettivo.

- (6) Sebbene da un punto di vista tossicologico, ogni livello vada applicato sia alle diossine, che ai furani, che ai PCB diossina-simili, i livelli massimi stabiliti dalla direttiva 1999/29/CE e dal regolamento (CE) n. 466/2001 valgono soltanto per le diossine e i furani, ma non per i PCB diossina-simili, considerati gli scarsi dati disponibili sulla diffusione di questi ultimi. Conformemente alle raccomandazioni del CSAU e del CSAA, risulta quindi necessario produrre dati attendibili sulla presenza di PCB diossina-simili in una gamma quanto più ampia possibile di componenti di mangimi, di mangimi e di alimenti, in modo da ottenere una valida banca dati in un periodo di tempo relativamente breve. Ciò dovrebbe consentire di rivedere i livelli massimi previsti dalla direttiva 1999/29/CE e dal regolamento (CE) n. 466/2001 e i livelli d'azione fissati dalla presente raccomandazione, al fine di inserire i PCB diossina-simili nei livelli da definirsi.
- (7) I livelli d'azione dovrebbero essere riveduti entro il 31 dicembre 2004, non appena risulteranno disponibili dati sufficienti sulla presenza di PCB diossina-simili nei componenti di mangimi, nei mangimi e negli alimenti.
- (8) Accanto alla revisione dei livelli d'azione per includervi i PCB diossina-simili, si dovrebbe prevedere un adeguamento periodico di tali livelli per tener conto della flessione cui è soggetta la presenza di diossina, nonché dell'approccio attivo inteso a ridurre gradualmente la loro presenza nei mangimi e negli alimenti.
- (9) I livelli obiettivo indicano i livelli di contaminazione da raggiungere nei mangimi e negli alimenti per poter ridurre l'esposizione di gran parte della popolazione della Comunità fino alla dose settimanale ammissibile per le diossine e i PCB diossina-simili, stabilita dal CSAU. Tali livelli dovrebbero essere stabiliti alla luce di informazioni più precise sull'impatto che le misure ambientali e le misure attuate alla fonte a livello di mangimi e alimenti hanno sulla riduzione della presenza di diossine e PCB diossina-simili nei differenti componenti dei mangimi, mangimi e alimenti. I livelli obiettivo andrebbero fissati entro il 31 dicembre 2004, allorché si disporrà di maggiori informazioni e in occasione della prima revisione dei livelli d'azione, al fine di includervi i PCB diossina-simili.
- (10) È di estrema importanza che il monitoraggio di ciascun componente di mangimi, di ciascun mangime e alimento venga effettuato in modo uniforme in tutta la Comunità europea. Per tale motivo si dovrebbero stabilire orientamenti dettagliati per il monitoraggio della diossina e dei PCB diossina-simili nel quadro del comitato permanente degli alimenti per animali per quanto concerne i mangimi e del comitato permanente per i prodotti alimentari per quanto concerne gli alimenti destinati all'uomo. Tali orientamenti devono contenere tra l'altro disposizioni in merito alla frequenza minima dei controlli da eseguire a cura di ciascuno Stato membro, ai componenti di mangimi, ai mangimi e agli alimenti da sottoporre a monitoraggio e al modo di presentare relazioni sui risultati,

#### RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e consumo di componenti di mangimi, mangimi e alimenti, eseguono un monitoraggio aleatorio della presenza di diossina e PCB diossina-simili nei componenti di mangimi, nei mangimi e negli alimenti. Tale monitoraggio deve essere effettuato conformemente agli orientamenti e con le frequenze stabiliti dal comitato permanente degli alimenti per animali per quanto concerne i mangimi e dal comitato permanente per i prodotti alimentari per quanto concerne gli alimenti.

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/29/CE e del regolamento (CE) n. 466/2001 e (fatto salvo il punto 3) qualora si riscontrino livelli di diossine eccedenti i livelli d'azione specificati negli allegati I e II, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:
  - a) avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione;
  - b) verificano la presenza di PCB diossina-simili;
  - c) prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.
3. Gli Stati membri con livelli di fondo di diossina particolarmente elevati fissano livelli d'azione nazionali per la loro produzione domestica di componenti di mangimi, mangimi e alimenti in modo da far sì che per circa 5 % dei risultati ottenuti nel monitoraggio di cui al punto 1 venga avviata un'indagine per identificare la fonte di contaminazione.
4. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dei dati a loro disposizione, dei risultati delle loro indagini e delle misure adottate per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.
5. Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al punto 4 annualmente entro il 31 dicembre per quanto concerne gli alimenti e nell'ambito della relazione annuale da presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, per quanto concerne i mangimi, a meno che le informazioni siano di immediata rilevanza per gli altri Stati membri, nel qual caso esse vanno trasmesse immediatamente.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 234 del 2.9.2001, pag. 55.

## ALLEGATO I

Diossina [somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF)] espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'OMS

COMPONENTE DI MANGIME/MANGIME	LIVELLO D'AZIONE PER LE DIOSSINE (PCDD + PCDF) <sup>(1)</sup>	LIVELLO OBIETTIVO <sup>(1)</sup>
	<b>Contenuto massimo in mangimi con un tasso di umidità del 12 %</b>	<b>Contenuto massimo in mangimi con un tasso di umidità del 12 %</b>
Tutti i componenti di mangimi di origine vegetale, inclusi gli oli vegetali e i sottoprodotti	0,50 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg	<sup>(2)</sup>
Minerali Leganti (argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria) Elementi traccianti	0,50 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg	<sup>(2)</sup>
Grassi animali, compresi i grassi del latte e i grassi d'uovo	1,2 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg	<sup>(2)</sup>
Altri prodotti provenienti da animali terrestri, compresi il latte e i latticini, le uova e i derivati	0,50 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg	<sup>(2)</sup>
Olio di pesce	4,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg	<sup>(2)</sup>
Pesce, altri animali marini, i loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce <sup>(3)</sup>	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg	<sup>(2)</sup>
Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi destinati agli animali da pelliccia, dei mangimi per pesci e dei mangimi per animali da compagnia	0,40 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg	<sup>(2)</sup>
Mangimi per pesci e mangimi per animali da compagnia	1,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg	<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Concentrazioni upperbound: le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

<sup>(2)</sup> Valori obiettivo: i valori obiettivo saranno fissati entro il 31 dicembre 2004, in occasione della prima revisione dei livelli d'azione, al fine di includervi i PCB diossina-simili.

<sup>(3)</sup> Il pesce fresco consegnato direttamente e usato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia è esentato dal livello massimo. I prodotti, proteine animali trasformate, ricavati a partire da detti animali da pelliccia non possono entrare nella filiera dell'alimentazione umana e la loro somministrazione a animali di allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di prodotti alimentari è quindi proibita.

## ALLEGATO II

Diossina (somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'OMS

PRODOTTO	LIVELLO D'AZIONE PER LE DIOSSINE (PCDD + PCDF) (pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso o prodotto) <sup>(1)</sup>	LIVELLO OBIETTIVO <sup>(1)</sup>
Carni e prodotti carnei <sup>(4)</sup> provenienti da		
— Ruminanti (bovini, ovini)	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso <sup>(3)</sup>	<sup>(2)</sup>
— Pollame e selvaggina d'allevamento	1,5 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso <sup>(3)</sup>	<sup>(2)</sup>
— Suini	0,6 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso <sup>(3)</sup>	<sup>(2)</sup>
Fegato e prodotti derivati	4 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso <sup>(3)</sup>	<sup>(2)</sup>
Muscolo di pesce e prodotti della pesca <sup>(5)</sup> nonché prodotti derivati dagli stessi	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g peso fresco	<sup>(2)</sup>
Latte <sup>(6)</sup> e latticini, compreso il grasso di burro	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso <sup>(3)</sup>	<sup>(2)</sup>
Uova di gallina e ovoprodotti <sup>(7)</sup>	2,0 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso <sup>(3)</sup>	<sup>(2)</sup>
Oli e grassi		
— Grasso animale		
— di ruminanti	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso	<sup>(2)</sup>
— di pollame e selvaggina d'allevamento	1,5 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso	<sup>(2)</sup>
— di suini	0,6 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso	<sup>(2)</sup>
— grassi animali misti	1,5 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso	<sup>(2)</sup>
— Olio vegetale	0,5 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso	<sup>(2)</sup>
— Olio di pesce destinato al consumo umano	1,5 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g di grasso	<sup>(2)</sup>
Frutta	0,4 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg prodotto	<sup>(2)</sup>
Verdura	0,4 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg prodotto	<sup>(2)</sup>
Cereali	0,4 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg prodotto	<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Concentrazioni upperbound: le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

<sup>(2)</sup> Valori obiettivo: i valori obiettivo saranno fissati entro il 31 dicembre 2004, in occasione della prima revisione dei livelli d'azione, al fine di includervi i PCB diossina-simili.

<sup>(3)</sup> I livelli d'azione non si applicano per i prodotti alimentari contenenti < 1 % di grasso.

<sup>(4)</sup> Carni di bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina da allevamento secondo quanto definito all'articolo 2, lettera a) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7) e all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31), e all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/495/CE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10), escluse frattaglie commestibili, secondo quanto definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 71/118/CEE.

<sup>(5)</sup> I muscoli di pesce e i prodotti della pesca sono quanto definito alle categorie a), b), c), e) e f), dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). Il livello massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio, nonché ai cefalopodi senza visceri.

<sup>(6)</sup> Latte (latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e latte trattato termicamente) conformemente alla definizione della direttiva 92/46/CEE del Consiglio (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33).

<sup>(7)</sup> Uova di gallina e ovoprodotti secondo quanto definito all'articolo 2 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87). Le uova di allevamento all'aperto — sistema estensivo — o le uova di allevamento all'aperto secondo quanto definito all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione (GU L 121 del 16.5.1991, pag. 1).

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 febbraio 2002

**che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)**

(BCE/2002/1)

(2002/202/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato») e dell'articolo 3.1, quarto trattino, dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) promuovono il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- (2) In forza dell'articolo 22 dello statuto, la BCE e le BCN possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.
- (3) Il 14 dicembre 2000 il Consiglio direttivo ha stabilito un calendario a lungo termine dei giorni di operatività di Target valido a partire dall'inizio del 2002 fino a ulteriore comunicazione, secondo il quale Target rimane chiuso non solo i sabati e le domeniche ma anche nei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1° maggio (giornata del lavoro), Natale e 26 dicembre. Al fine di garantire condizioni di parità per tutti i partecipanti, il Consiglio direttivo ha deciso altresì che Target nel suo insieme, compresi i sistemi nazionali di regolamento lordo in tempo reale (RTGS), rimane chiuso, cosicché né le operazioni transfrontaliere né quelle domestiche verranno effettuate attraverso Target in tali giorni. Il principio della parità di trattamento fa salve le eventuali differenziazioni oggettivamente giustificate alla luce delle specificità nazionali. La chiusura completa di Hermes (il sistema RTGS greco), incluse le operazioni domestiche, genera turbamento presso il

pubblico e il settore bancario greci, dal momento che la Pasqua ortodossa raramente coincide con quella protestante/cattolica, oggetto del calendario applicabile presso la sede della BCE; ciò comporta il fatto che vi siano alcuni giorni supplementari nei quali il mercato domestico greco è chiuso. Inoltre, il numero di giorni di chiusura consecutivi è maggiore nel caso in cui la distanza tra i giorni festivi della Pasqua protestante/cattolica e quella ortodossa sia di una sola settimana, come nel caso dell'anno 2003, nel quale gli enti creditizi greci saranno operativi solo tre giorni su un periodo complessivo di 11 giorni. Per tale ragione, eccezionalmente, una deroga limitata relativa ai giorni di operatività di Target durante le festività pasquali sarà valida per un periodo di tre anni, dopo il quale la situazione greca verrà ripresa in considerazione alla luce dell'esperienza.

- (4) Inoltre, l'allegato V dell'indirizzo BCE/2001/3, del 26 aprile 2001 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) <sup>(1)</sup>, contenente l'elenco di garanzie dei paesi non partecipanti all'area dell'euro che possono essere utilizzate a fronte di crediti infragiornalieri in Target, deve essere modificato in modo da consentire a tre banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato di accettare obbligazioni emesse dal Danmarks Skibskreditfond e dal KommuneKredit in qualità di garanzie per crediti infragiornalieri.
- (5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

### Articolo 1

L'indirizzo BCE/2001/3 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
 

«1. Il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale è un sistema di regolamento lordo in tempo reale per l'euro. Target è composto dai sistemi nazionali RTGS, dal meccanismo dei pagamenti della BCE e da interlinking.»

<sup>(1)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72.

2) L'articolo 3, lettera d), paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Giorni di operatività

A partire dal 2002, Target nel suo insieme rimane chiuso i sabati e le domeniche nonché nei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1° maggio (giornata del lavoro), Natale e 26 dicembre.

Nonostante la regola sopra affermata, esclusivamente i seguenti servizi di regolamento limitati possono, negli anni dal 2002 al 2004 e in via eccezionale, essere effettuati in Hermes, il sistema RTGS greco, il venerdì santo e il lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), qualora tali giorni non coincidano con la Pasqua ortodossa:

- a) regolamento di pagamenti domestici disposti dalla clientela; e
- b) regolamento di pagamenti legati alla consegna di contante proveniente dalla Bank of Greece e alla restituzione di contante alla Bank of Greece; e

c) operazioni di regolamento nel quadro dei sistemi di pagamento al dettaglio della Camera di compensazione di Atene e del DIAS.»

3) L'allegato V è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente indirizzo.

*Articolo 2*

**Disposizioni finali**

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo entra in vigore il 22 marzo 2002.

Ciascuna BCN informa la BCE in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente indirizzo entro e non oltre il 15 marzo 2002.

Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 febbraio 2002.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

Christian NOYER

## ALLEGATO

## «ALLEGATO V

## ELENCO DELLE GARANZIE DEI PAESI NON PARTECIPANTI ALL'AREA DELL'EURO

utilizzabili a fronte di crediti infragiornalieri per ciascuna BCN di uno Stato membro partecipante che abbia dichiarato la propria intenzione di utilizzare una determinata garanzia collaterale situata nel paese di una banca centrale di uno Stato membro che non ha adottato l'euro e la cui intenzione sia stata approvata dalla BCE ai sensi dell'articolo 3, lettera f), paragrafo 3 e dell'articolo 3, lettera g), dell'indirizzo relativo a Target:

BCN partecipante	Garanzie dei paesi non partecipanti all'area dell'euro il cui utilizzo è approvato dalla BCE
DEUTSCHE BUNDESBANK	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi e obbligazioni emesse dal Danmarks Skibskreditfond e dal KommuneKredit <sup>(1)</sup></li> <li>— Titoli del debito pubblico e obbligazioni di istituti di credito ipotecario svedesi</li> <li>— Titoli di Stato britannici</li> <li>— Buoni del Tesoro britannico</li> </ul>
BANCO DE ESPAÑA	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Titoli di Stato britannici</li> <li>— Buoni del Tesoro britannico</li> </ul>
BANQUE DE FRANCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi e obbligazioni emesse dal Danmarks Skibskreditfond e dal KommuneKredit <sup>(2)</sup></li> <li>— Titoli del debito pubblico e obbligazioni di istituti di credito ipotecario svedesi</li> <li>— Titoli di Stato britannici</li> <li>— Buoni del Tesoro britannico</li> </ul>
CENTRAL BANK OF IRELAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Titoli di Stato britannici</li> <li>— Buoni del Tesoro britannico</li> </ul>
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi</li> </ul>
DE NEDERLANDSCHE BANK NV	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi e obbligazioni emesse dal Danmarks Skibskreditfond e dal KommuneKredit <sup>(3)</sup></li> <li>— Titoli del debito pubblico e obbligazioni di istituti di credito ipotecario svedesi</li> </ul>
SUOMEN PANKKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi</li> <li>— Titoli del debito pubblico e obbligazioni di istituti di credito ipotecario svedesi</li> <li>— Titoli di Stato britannici</li> <li>— Buoni del Tesoro britannico</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Escluse le obbligazioni agganciate ad elementi diversi dal tasso di interesse e/o che abbiano le caratteristiche dell'opzione, ma incluse le obbligazioni indicizzate all'inflazione.

<sup>(2)</sup> Escluse le obbligazioni agganciate ad elementi diversi dal tasso di interesse e/o che abbiano le caratteristiche dell'opzione, ma incluse le obbligazioni indicizzate all'inflazione.

<sup>(3)</sup> Escluse le obbligazioni agganciate ad elementi diversi dal tasso di interesse e/o che abbiano le caratteristiche dell'opzione, ma incluse le obbligazioni indicizzate all'inflazione.»

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 430/2001 della Commissione, del 7 marzo 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 66 dell'8 marzo 2002)*

Nel titolo del sommario e della pagina 14:

*anziché:* «... regolamento (CE) n. 430/2001 ...»,

*leggi:* «... regolamento (CE) n. 430/2002 ...».

---